

PROGETTO S&CANTE
STIMA DEI COSTI DELLA NON SICUREZZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

I costi derivanti dall'inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Spese per indennizzare e/o risarcire. Spese per difendersi in giudizio. Spese per sanzioni
(allegato 9)

A CURA DI ROBERTO SARMENGI E DANIELE GANAPINI (NUOVAQUASCO)
DICEMBRE 2013

Sommario

PREMESSA	1
----------------	---

PARTE PRIMA

CONSEGUENZE GIUDIZIARIO/ECONOMICHE DI UN EVENTO-INFORTUNIO

<i>I.1.1-Indennizzo e risarcimento.</i>	5
<i>I.1.2-L'opposizione amministrativa.</i>	5
<i>I.1.3-La persona offesa.</i>	5
<i>I.1.4-La parte civile.</i>	5
<i>I.1.5-L'INAIL parte civile.</i>	6
<i>I.1.5.1-Le azioni di surroga</i>	6
<i>I.1.5.2-Le azioni di regresso.</i>	6
<i>I.1.6-Altri soggetti che possono costituirsi parte civile</i>	7
<i>I.1.8-Le spese di giustizia in materia penale.</i>	8
<i>I.1.9-Pagamento delle pene pecuniarie.</i>	9
<i>I.1.10-Le spese di giustizia in materia civile.</i>	10

PARTE SECONDA

I RISULTATI DELLA RICERCA

GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

<i>II.1.1-L'Istituto</i>	17
<i>II.1.2-Le prestazioni erogate</i>	17
<i>II.1.3-L'oggetto di studio e di ricerca</i>	17
<i>II.1.4-I risultati delle interviste.</i>	22

LE SPESE IN FASE STRAGIUDIZIALE ED IN FASE GIUDIZIALE

<i>II.2.1-L'oggetto di studio/ricerca.</i>	29
<i>II.2.2-Cosa è stato rilevato. Situazione procedimenti</i>	29
<i>II.1-Cosa rivelano le sentenze</i>	30
<i>II.2.3-I compensi degli avvocati.</i>	34
<i>II.2.4-I costi aziendali.</i>	37

SPESE DERIVANTI DA SANZIONI COMMUNATE DALLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELL'EMILIA ROMAGNA

<i>II.3.1-La vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>	41
<i>II.3.2-L'attività di vigilanza effettuata dalle Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche (UOIA)</i>	48

SPESE DA CASSE EDILI e ASSICURAZIONI PRIVATE

<i>II.4.1-L'istituzione "cassa edile"</i>	51
<i>II.4.2-Le assicurazioni private</i>	55
<i>II.4.2.1-L'oggetto di studio/ricerca.</i>	56

PREMESSA

Al verificarsi di un infortunio –indipendentemente dalla sua gravità- si devono attivare delle ben precise procedure.

Nei casi meno gravi è necessario inviare una comunicazione all’Inail mentre in quelli più gravi, quelli in cui interviene l’autorità giudiziaria per effettuare indagini, è opportuno (quando non obbligatorio) farsi assistere da avvocati.

In questa sezione vengono analizzate le voci di spesa che una impresa deve sostenere nel caso sia coinvolta in una procedura giurisdizionale, originata da infortuni sul lavoro, malattie professionali o violazioni delle norme sulla salute nei luoghi di lavoro.

In occasione di tali eventi si può essere coinvolti in cause civili per il riconoscimento di risarcimenti o in processi penali per reati di lesioni colpose ed omicidio colposo.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione o con la multa e, se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le pene sono più aspre e, sebbene di norma perseguibili per querela, diventano perseguibili d'ufficio

Le lesioni personali colpose, configurano il delitto previsto dall'art. 590 e sono classificate in base alla prognosi in

- *Lievissime - quando conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorni*
- *Lievi - quando conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per un periodo di tempo compreso tra 21 e 40 giorni*
- *Gravi - quando conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni*
- *Gravissime - quando conducono ad una malattia insanabile*

Si possono aprire strade differenti per il riconoscimento di indennizzi, risarcimenti e condanne penali così come, con la costituzione di parte civile si possono riunire tutte queste istanze avanti allo stesso giudice penale

A seconda che il procedimento venga archiviato o meno, che si abbia un procedimento penale con costituzione di parte civile o che le richieste di risarcimento e delle rivalse dell’INAIL seguano un loro corso parallelo, si dovranno sostenere una serie di costi inevitabili,

PARTE PRIMA

**CONSEGUENZE GIUDIZIARIO/ECONOMICHE
DI UN EVENTO-INFORTUNIO**

1.1.1-Indennizzo e risarcimento.

L'INAIL eroga un indennizzo che, per sua natura, non mira ad un totale ristoro del danno: lo scopo è quello di garantire un sostegno sociale all'infortunato.

Il modello della responsabilità civile, previsto dal codice civile, mira, invece, ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato: lo scopo è quello di, almeno astrattamente, ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l'evento lesivo.

Dal 2000 l'INAIL riconosce anche il danno biologico; tuttavia il biologico INAIL non corrisponde al biologico civilistico.

Nelle somme indicate dall'istituto è necessario quantificare e distinguere quelle relative al risarcimento del danno patrimoniale (da perdita di reddito) da quelle relative al risarcimento del danno biologico (da perdita dell'integrità fisica); la distinzione è utile in quanto l'INAIL non indennizza gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia) e ciò autorizza il dipendente a richiedere il risarcimento direttamente al datore; mentre nei casi di menomazione superiori al 16% la rendita comprende anche il danno biologico che pertanto non potrà essere nuovamente richiesto al datore

L'esclusione di forme di risarcimento civilistico può dare luogo a cause risarcitorie avanti al giudice civile per il riconoscimento del danno complementare e del danno differenziale.

Il danno complementare consiste nella parte di danno biologico non rientrante nella copertura INAIL ed il danno differenziale consiste in quelle voci di danno assolutamente non riconosciute dal sistema indennitario Inail (ad esempio danno morale).

1.1.2-L'opposizione amministrativa.

A seguito della domanda di prestazioni, l'INAIL può ritenere di non essere obbligato a soddisfare le richieste dell'assicurato, oppure di esservi obbligato in maniera diversa da quella richiesta. In questi casi l'Istituto dovrà formalizzare le proprie intenzioni mediante un provvedimento motivato, da notificare all'interessato o agli aventi diritto.

L'interessato potrà quindi presentare opposizione amministrativa e dare origine ad un contenzioso amministrativo nel corso del quale si è soliti fare ricorso, sebbene non vincolante per le parti, alla cosiddetta collegiale medica.

La collegiale si svolge tra i sanitari dell'INAIL e quelli di fiducia dell'assicurato (di norma quelli dell'Ente di Patronato che lo assiste) con lo scopo di effettuare una valutazione congiunta e di pervenire ad una conclusione concorde sui punti controversi.

Ricevuta la risposta alla sua opposizione, oppure non avendo ricevuto la risposta entro 60 giorni, l'assicurato che ritiene non soddisfatto il suo diritto alle prestazioni può presentare ricorso giudiziario.

Il procedimento amministrativo si intende comunque esaurito nel termine di 150 giorni, ovvero di 210 nel caso di revisione delle rendite, ai sensi dell'art. 111 T.U..

L'azione giudiziaria deve essere esercitata entro il termine di tre anni, altrimenti si prescrive, e con essa il relativo diritto

1.1.3-La persona offesa.

Nel caso l'evento-infortunio comportanti lesioni di maggior rilevanza si avvia automaticamente il procedimento in Procura della Repubblica: il lavoratore infortunato diventa, tecnicamente, persona offesa ed acquisisce diritti e facoltà specificamente previste dal codice di procedura penale. Ha diritto di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento e di indicare, nel giudizio di merito, elementi di prova. Può nominare un difensore, deve essere avvertita nel caso in cui il Pubblico Ministero intenda svolgere accertamenti tecnici irripetibili, ha diritto all'informazione di garanzia, può richiedere al p.m. di fare istanza di incidente probatorio, al quale ha diritto di partecipare, può chiedere di essere avvertita della richiesta di archiviazione, alla quale può fare opposizione, può chiedere al Procuratore Generale di avocare le indagini se il titolare non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini, ha diritto all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, può impugnare la sentenza di non luogo a procedere nei casi di omessa notifica dell'avviso, ha diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio se non presente all'udienza e del decreto di giudizio immediato, può fare istanza al Pubblico Ministero di fare impugnazione ad ogni effetto penale.

Inoltre il lavoratore infortunato o i congiunti del lavoratore deceduto possono, se lo ritengono opportuno svolgere attività di individuazione della prova: le cosiddette indagini difensive.

1.1.4-La parte civile.

Quando le indagini preliminari lasciano il campo al giudizio, la persona offesa deve necessariamente mutarsi in parte civile poiché, salvo alcune eccezioni, solo la parte civile può svolgere attività nel processo.

Quale danneggiato dal reato il lavoratore (ed altresì i suoi prossimi congiunti, successori universali) può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno patito per effetto del reato. La parte civile ha un ruolo processuale attivo sul piano della formazione della prova poiché, oltre a poter richiedere la citazione del responsabile civile, può presentare propri testimoni, avanzare richieste di prova, partecipare alla formazione della prova in dibattimento.

Tutto ciò trova un limite qualora l'imputato opti per un rito alternativo: nel caso di patteggiamento, ad esempio, la parte civile potrà unicamente richiedere il pagamento delle spese di costituzione .

Il lavoratore non viene sempre considerato persona offesa e quindi titolare del diritto di costituirsi parte civile.

I procedimenti penali che vedono quali vittime i lavoratori sono ripartibili in due distinte tipologie:

-la prima è caratterizzata dal fatto di avere ad oggetto la violazione delle prescrizioni cautelari: non si è in presenza né di infortunio né di malattia.

In questi casi la Corte di Cassazione ha escluso che i lavoratori possano qualificarsi quali persone offese del reato e, pertanto non ne ha ammesso la legittimazione a costituirsi parte civile: “Nel caso di violazione di norme antinfortunistiche, ..., l'interesse leso è quello pubblicistico volto a prevenire situazioni di pericolo o di danno per la comunità dei lavoratori ed anche per gli estranei che accedono all'ambiente di lavoro. Si tratta, dunque, di contravvenzioni volte a tutelare una pluralità fungibile ed indeterminata di soggetti”. Ration per cui “il singolo lavoratore è parte offesa potenziale, cioè titolare dell'interesse finale (protetto dai reati contro la vita e l'incolumità individuale), ma non è parte offesa attuale delle contravvenzioni che tutelano beni strumentali, costituiti dall'interesse pubblico volto a regolare un settore ed a prevenire situazioni di pericolo in quel contesto”.

-la seconda concerne gli illeciti contro la persona o contro la pubblica incolumità che si connettono a violazioni cautelari: si tratta di reati commessi con violazioni prevenzionistiche. In questi casi è ricorrente che il lavoratore sia persona offesa e danneggiato dal reato (o lo sono i suoi prossimi congiunti). E' il caso dei delitti contro la persona commessi con violazioni prevenzionistiche.

L'esperienza giudiziaria mostra tuttavia che i casi nei quali il lavoratore infortunato si costituisce parte civile sono piuttosto esigui.

1.1.5-L'INAIL parte civile.

L'art. 61 del d.lgs. n. 81/08 dispone che: quando sia esercitata l'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

L'Inail può pertanto decidere di partecipare al processo penale costituendosi parte civile: l'Istituto può agire sperando azioni di rivalsa (regresso e surroga) indifferentemente in sede penale o in sede civile per cercare di recuperare le somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali.

Le azioni di rivalsa possiedono una spiccata rilevanza strategica nell'ambito della attività propria dell'INAIL per il contributo che possono fornire alla prevenzione attraverso un efficace e mirato loro utilizzo.

A tal proposito, nel 2004, INAIL ha predisposto delle linee guida da seguire per il miglior governo complessivo delle azioni di rivalsa con omogeneità di comportamenti su tutto il territorio nazionale coinvolgendo le proprie avvocature nonché, per la parte di loro rispettiva competenza, i medici ed i tecnici del CONTARP.

Gli operatori dell'INAIL, prima di attivare l'azione giudiziaria valutano se esiste un ragionevole rapporto fra costi e benefici o se mancano i presupposti di responsabilità. Se il rapporto costo-benefici risulta sfavorevole ed i fatti illeciti non sono particolarmente rilevanti sul piano sociale –non si deve trattare di infortuni mortali, collettivi o malattie professionali da diffuso inquinamento dell'ambiente lavorativo- può essere disposta l'archiviazione per sproporzione tra somma da incassare e costi dell'operazione.

Prima di procedere alla definitiva archiviazione può essere tentata la definizione stragiudiziale.

1.1.5.1-Le azioni di surroga

Per quanto attiene alle azioni di surroga, i loro presupposti sono:

-l'esistenza della responsabilità civile di un terzo estraneo al rapporto assicurativo (da circolazione stradale, da trasporto di persone, da proprietà di edifici crollati in tutto o in parte, ecc.).

-l'ammissione ad indennizzo dell'infortunio, comportante l'erogazione di prestazioni assicurative.

L'azione di surroga va esercitata con la massima tempestività, per non compromettere sia il diritto al rimborso dell'Istituto (che sarebbe pregiudicato dal decorso dei termini prescrizionali o da eventuali accordi intercorsi tra responsabile e danneggiato prima dell'intervento dell'INAIL) sia il diritto del lavoratore danneggiato a definire con i responsabili civili il risarcimento del danno residuale. Acquisito il costo definitivo dell'infortunio (indennizzo in capitale definitivo, valore capitale dell'eventuale rendita, interessi) l'INAIL invia la richiesta definitiva di rimborso spese con aggiornamento distinta spese. Qualora l'assicurazione contesti la somma richiesta, o, comunque, non provveda al pagamento dell'intero importo richiesto, l'Avvocatura condurrà le eventuali trattative finalizzate alla definizione conciliativa ovvero per l'eventuale azione giudiziaria.

1.1.5.2-Le azioni di regresso.

I presupposti per l'azione di regresso per infortuni sul lavoro, invece, sono:

- l'esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro, configurabile soltanto se il fatto che ha causato l'infortunio costituisce reato perseguibile d'ufficio commesso dal datore di lavoro, o da persona (compresi “i compagni di lavoro”) del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile. A tal proposito è bene rammentare, che sono perseguibili d'ufficio, oltre che i reati dolosi e l'omicidio colposo, anche i reati di lesione personale colposa grave o gravissima commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

- l'ammissione ad indennizzo dell'infortunio, comportante l'erogazione di prestazioni assicurative.
L'azione di regresso viene sempre esercitata quando l'infortunio ha determinato la morte.

1.1.6-Altri soggetti che possono costituirsi parte civile.

L'art. 61 del d.lgs. n. 81/08 prevede anche che quando si tratti del più ampio novero dei reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale.

Quanto all'estensione dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona offesa alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni, nell'ambito dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza è stata attratta essenzialmente dal tema della ammissibilità della costituzione del sindacato quale parte civile nei processi aventi ad oggetto la violazione di norme di prevenzione e/o i correlati delitti.

L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori prevede che "i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica". Di qui l'identificazione della sicurezza e dell'igiene dell'ambiente di lavoro come di un interesse collettivo che trova nell'organizzazione sindacale il proprio soggetto esponenziale.

A mente dell'art. 92 c.p.p. gli enti e le associazioni possono esercitare i diritti della persona offesa solo con il consenso di questa. Il richiamo fatto dall'art. 61 a tale norma conduce a ritenere che le organizzazioni sindacali e le associazioni di familiari potranno esercitare i diritti della persona offesa solo con il consenso di quest'ultima, la quale non può prestarlo a più di un'organizzazione o associazione.

L'esercizio dei diritti sarà possibile previa presentazione all'autorità procedente di un atto di intervento (art. 93), da prodursi al più tardi entro il compimento degli adempimenti relativi alla costituzione delle parti in giudizio (art. 94).

L'art. 61, co. 2, inoltre, non limita la propria previsione ai procedimenti per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commesse con violazioni prevenzionistiche, ma fa riferimento al più ampio novero dei reati commessi con violazioni prevenzionistiche. Il dubbio è se in essi rientrano anche i procedimenti per le contravvenzioni, che non sono 'commesse con' violazioni prevenzionistiche ma sono 'violazioni prevenzionistiche'. Una simile limitazione appare invero irragionevole, atteso che la partecipazione delle organizzazioni sindacali ai procedimenti per violazioni prevenzionistiche non sfociate in infortuni o malattie sul lavoro realizzerebbe in maggior misura la ratio che appare sottesa alla previsione.

1.1.7-Le spese di giustizia.

Nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia è chiaramente desumibile il principio dell'onere delle spese: l'anticipazione del costo del processo — salvo eccezioni — è a carico al soggetto che promuove l'azione.

Nel processo penale, le spese sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private (come ad esempio i compensi al consulente tecnico di parte o le indennità ai testimoni della difesa) e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza; tuttavia se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte.

Nel processo civile, ciascuna parte è tenuta a provvedere alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede, mentre deve anticiparle per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Anche in questo caso, però, se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali sono anticipate dall'erario, salvo che ne sia prevista la mera prenotazione a debito.

Il testo unico ha ricostruito un complesso sistema normativo nel quale il concetto di spese di giustizia si è allargato a comprendere anche i diritti, le tasse ed in genere i tributi che di norma sono a carico della parte privata (nei cui confronti si può effettivamente parlare di spesa), ma che in taluni casi il privato non paga e l'amministrazione si limita a «prenotare a debito» per l'eventuale futuro recupero.¹

¹ Mentre l'anticipazione della spesa indica un vero e proprio pagamento, comportando quindi un materiale esborso di danaro (salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, di recuperarle), la prenotazione a debito si riferisce all'annotazione a futura memoria di una determinata voce di spesa, per la quale non è previsto il materiale pagamento (trattandosi in genere di imposte e tasse che lo Stato non potrebbe anticipare a se stesso), ai fini dell'eventuale successivo recupero.

La regola fondamentale dell'anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano, come sopra anticipato, conosce un'importante eccezione nell'ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed in altri specifici casi (art. 8 T.U. n. 115/2002).

Ad esempio le spese pagate dall'erario per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, e precisamente quelle indicate dall'art. 131 T.U. sono:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- g) le indennità di trasferta o le spese di spedizione per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte, nei casi indicati dall'art. 33 TU.

1.1.8-Le spese di giustizia in materia penale.

L'art. 5, T.U. n. 115/2002 relativamente alle spese nei processi penali, distingue quelle che sono ripetibili (che possono essere recuperate nei confronti del condannato), da quelle che rimangono a definitivo carico dello Stato.

Sono spese ripetibili:

- a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- c) le spese e le indennità per i testimoni;
- d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
- e) le indennità di custodia;
- f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- h) le spese straordinarie;
- i) le spese di mantenimento dei detenuti.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 70 T.U., sono definite spese straordinarie quelle non previste dal testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede; per tali spese, sono applicabili le disposizioni previste per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi e, riguardo all'importo, si utilizzano prezzari analoghi, mentre la liquidazione è effettuata con decreto del magistrato, osservate le medesime norme previste in via generale dal testo unico.

Ai sensi dell'art. 12 T.U. spese di giustizia (DPR 115/2002) l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale è soggetto al contributo unificato se viene richiesta la condanna al risarcimento del danno, anche in via provvisoria, e solo in caso di accoglimento della stessa. Il contributo è dovuto in base al valore dell'importo liquidato secondo scaglioni di valore

La condanna alle spese processuali penali.

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare.

Condanna, conversione di pena detentiva breve in pena pecuniaria.

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e, tra le pene sostitutive, può scegliere quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Nel caso di Conversione di pena detentiva breve in pena pecuniaria, la conversione della pena detentiva avviene attraverso dei rapporti di equivalenza per cui un giorno di detenzione equivale a euro 250,00 di multa o di ammenda (a seconda che il reato la cui pena viene sostituita sia delitto o contravvenzione).

In generale, il Giudice non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato: quando risultino già elementi certi sui quali fondare un giudizio negativo circa la solvibilità, è legittimo negare la conversione.

La riabilitazione.

Dalla condanna penale, oltre all'applicazione della pena, derivano numerosi altri effetti pregiudizievoli a carico del condannato:

-di natura penale in quanto incidenti su rapporti di diritto penale sostanziale o processuale (aumento di pena derivante dalla recidiva, ostacolo alla concessione di benefici quali l'amnistia, l'indulto etc.);

-di natura non penale, che incidono su rapporti di diversa natura, civile, amministrativa etc. (ostacolo per l'ammissione a concorsi pubblici o la destituzione da un pubblico impiego; la perdita del diritto elettorale, di gradi o dignità accademiche etc.).

L'ordinamento prevede in favore del condannato che abbia manifestato sicuri segni di ravvedimento, attraverso prove effettive e costanti di buona condotta, la riabilitazione, con la finalità di reintegrare il soggetto nella capacità di avere ed esercitare quelle facoltà giuridiche perdute.

La riabilitazione estingue, infatti, le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna, salvo che la legge disponga diversamente: i benefici della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e della non iscrizione della condanna nel casellario giudiziale rimangono esclusi per il condannato, malgrado la conseguita riabilitazione.

Legittimato a chiedere la riabilitazione ordinaria è solo colui che sia stato colpito da condanna con sentenza irrevocabile o decreto penale esecutivo. Le condizioni per poter ottenere la riabilitazione sono:

- 1) avvenuta esecuzione od estinzione della pena principale;
- 2) decorso minimo di cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta. Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, di delinquenti abituali professionali o per tendenza;
- 3) prove effettive e costanti di buona condotta durante il periodo di cui al n. 2;
- 4) esecuzione di misure di sicurezza diverse dall'espulsione dallo Stato al momento dell'istanza;
- 5) adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che l'interessato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempiervi²

Funzionalmente competente a decidere sulla riabilitazione ordinaria è il Tribunale di sorveglianza, lo stesso che decide anche sulla revoca della riabilitazione, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

E' necessaria la nomina del difensore di fiducia per il procedimento di sorveglianza oppure la richiesta che gli venga nominato uno d'ufficio i comunicare eventuale variazione del proprio domicilio. Anche per il procedimento relativo alla riabilitazione, può essere concesso il patrocinio a spese dello Stato.

La documentazione necessaria comprende: estratto della sentenza certificato di espiata pena, certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia, certificato del casellario giudiziale, documenti comprovanti l'adempimento delle obbligazioni civili. L'istante può produrre la prova di aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti da reato (risarcimento della parte offesa e pagamento delle spese processuali), salvo che dimostri l'impossibilità di adempierli.

Qualora l'esito sia negativo e la richiesta è respinta perché non risultano «prove effettive e costanti di buona condotta» cx art. 179, 1° comma, c.p.; una nuova domanda è ammessa dopo due anni dalla decisione irrevocabile (art. 683, 3° comma c.p.p.).

Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna (art. 193 disp. att. c.p.p.) a cura della cancelleria del giudice e lo ha emesso e, nel casellario giudiziale.

La Cassa delle Ammende

In caso di sentenze comminate dalla Corte di Cassazione frequentemente si rileva la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.

Si tratta di un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con la legge 9 maggio 1932, n.547. L'ente finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati, programmi di assistenza ai medesimi e alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie, le sanzioni per il rigetto del ricorso per cassazione, di inammissibilità della richiesta di revisione ed altre sanzioni connesse al processo.

Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale

Con l'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 è stato introdotto nel Testo Unico spese di giustizia (D.P.R. 115/02) il titolo XIV bis relativo alla "registrazione degli atti giudiziari nel processo penale". La sentenza sarà trasmessa a cura della cancelleria con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi del gravame. La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario sarà effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato.

1.1.9-Pagamento delle pene pecuniarie.

L'esazione delle pene pecuniarie avviene secondo i seguenti passaggi:

Notifica dell'invito di pagamento: entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione (Campione penale) deve notificare al condannato l'invito al pagamento. L'invito contiene l'intimazione di pagare entro il termine di 30 giorni e di depositare la ricevuta di versamento entro 10 giorni

² il diritto al risarcimento del danno morale derivante da reato si trasmette agli eredi. La Corte di Cassazione ha, in proposito, statuito che 'non concedibile la riabilitazione al soggetto che, pur essendo stati rintracciati i detti eredi (nella specie trattavasi dei coniugi della persona offesa), non abbia effettuato né offerto di effettuare il risarcimento in loro Favore del danno in questione (Cass. sent. 2995 de 15-10-95).

dall'avvenuto pagamento. Ogni condannato ad una pena pecuniaria può spontaneamente pagare senza incorrere in ulteriori spese e interessi moratori. Altro vantaggio di un celere pagamento è che dal giorno dell'estinzione della pena pecuniaria cominciano a decorrere i tre anni necessari per richiedere la riabilitazione. Per effettuare il pagamento occorre però aspettare la notifica da parte del Campione penale e deve essere fatto per intero anche se alcuni uffici giudiziari, in via informale, consentono il pagamento dilazionato in due tre volte.

Riscossione mediante ruolo: se il condannato non paga entro il termine previsto la cancelleria iscrive a ruolo la somma dovuta dal condannato provvedendo contestualmente alla consegna della relativa pratica al concessionario per la riscossione dei tributi. A questo punto il concessionario ha un termine di 4 mesi per notificare la cartella di pagamento al debitore, contenente l'intimazione al pagamento entro 60 giorni, decorsi i quali il concessionario può procedere alla riscossione coattiva tramite esecuzione forzata da parte degli ufficiali esattoriali. Se anche tale procedura esecutiva ha esito negativo il concessionario provvede a darne comunicazione al Campione penale il quale, a sua volta, da impulso alla successiva fase della procedura di conversione della pena pecuniaria

Conversione della pena pecuniaria: dopo la comunicazione da parte del concessionario che attesta l'infelice esito del recupero della multa o dell'ammenda, il Campione penale trasmette gli atti al Pubblico Ministero affinché presenti richiesta di conversione presso il magistrato di sorveglianza competente.

Il magistrato di sorveglianza svolge nuove indagini al termine delle quale accerta la solvibilità o l'insolvenza del condannato.

In caso di solvibilità il concessionario riprende la riscossione coattiva sul bene individuato dal magistrato.

In caso di temporanea situazione di precarietà o indisponibilità economica il magistrato di sorveglianza ha due possibilità: può disporre la rateizzazione della pena pecuniaria dilazionando la somma dovuta in rate da un minimo di tre ad un massimo di trenta oppure differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi (rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvenza perdura).

In caso di effettiva insolvenza del condannato, invece, il magistrato di sorveglianza procede alla conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo.

1.1.10-Le spese di giustizia in materia civile.

Contributo unificato spese atti giudiziari.

Entrato in vigore dal 1° marzo 2002, il "contributo unificato di iscrizione a ruolo" semplifica in maniera determinante la tassazione degli atti giudiziari perché di fatto elimina le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario. Si paga al momento di iscrivere la causa al ruolo -quando si deposita il primo atto in cancelleria- ed il suo importo varia in relazione al valore e al tipo di causa.

L'imposta di registro.

Ai sensi dell'art. 37, d.P.R. n. 131/1986, gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti ad imposta di registro. Questa tassa è dovuta per il fatto stesso che il giudice abbia emesso un provvedimento a conclusione di tutto l'iter processuale. Pertanto gli atti vanno registrati una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

La sentenza sarà trasmessa a cura della cancelleria con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi del gravame. La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario sarà effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato.

Ai sensi dell'art.73 bis la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche se liquidati in sede civile, dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

L'imposta viene calcolata in due modi:

- nel caso di atti aventi un contenuto patrimoniale (ossia per le sentenze di condanna al pagamento di una specifica somma di denaro o di altre prestazioni, o alla consegna di beni), in misura proporzionale al valore della causa;
- in tutti gli altri casi, in misura fissa.

Il pagamento spetta alle parti soccombenti

Alcuni atti sono esenti, tra questi i procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale (nei casi previsti all'art.9, 1 bis DPR 115/02).

La condanna alle spese processuali civili.

Ai sensi dell'art.91 c.p.c. il giudice, in sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. In caso di controversie riunite, gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione. La condanna alle spese in seguito alla soccombenza deve essere pronunciata anche se la parte vittoriosa non ne abbia fatto esplicita richiesta. Nel caso in cui cessi la materia del contendere (per es. perché la parte adempie durante la pendenza del giudizio), si applica, ai fini della liquidazione delle spese in favore dell'una o dell'altra parte, il principio della c.d. soccombenza virtuale, secondo il quale il giudice deve valutare se la domanda sia fondata o meno, cioè se sarebbe stata accolta o rigettata. Il giudice, in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", può compensare in tutto o in parte le spese del giudizio. Tale previsione è ispirata non solo da

finalità deflattive del contenzioso (per togliere alla parte soccombente ogni benevola speranza di compensazione delle spese in caso di proposizione o prosecuzione di azioni giudiziarie pretestuose o infondate) ma anche dallo scopo di limitare gli ambiti di discrezionalità del giudice confinando il potere di compensare le spese in ambiti ristretti ed eccezionali.

Inoltre il terzo comma dell'art.96 c.p.c. prevede che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Questa è una condanna a pena pecuniaria che si accosta alla condanna alle spese di lite, che deve essere comminata dal Giudice anche d'ufficio quando chiude il processo dinanzi a sé. E diverge dalle ipotesi tradizionali di responsabilità processuale aggravata, dal momento che, ai fini della comminatoria della stessa, non è indispensabile che la parte vittoriosa abbia subito un danno a causa del processo ma che dimostri, anche in via presuntiva, di aver subito un pregiudizio.

Il legislatore agisce nell'ottica di utilizzare la leva dei costi prodotti dal fenomeno processuale e per scoraggiare la promozione di cause sempre e comunque, ed al fine di incentivare strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Con la legge 7 agosto 2012 n.134 è stato specificato che "non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile e in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento".

La richiesta di copie di atti giudiziari.

E' possibile richiedere all'Ufficio giudiziario presso il quale pende o si è svolto il procedimento o che ha emesso il provvedimento che ha definito il procedimento, copia di qualsiasi atto, documento o provvedimento.

Le copie possono essere:

semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla Cancelleria o Segreteria;

autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto di cui sono copia;

in forma esecutiva: per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate con apposizione della cosiddetta formula esecutiva da parte del Cancelliere.

Inoltre, a seconda dei tempi della procedura di rilascio copie, possono essere:

senza urgenza: rilasciate dopo 2 giorni;

con urgenza: rilasciate entro 2 giorni.

Il tipo di copia ed il numero di facciate dell'atto nonché l'urgenza o meno determinano l'importo del diritto di copia da versare in cancelleria mediante marca da bollo.

Spese di notifica.

Agli ufficiali giudiziari, per le notificazioni e per gli atti di esecuzione, spettano le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta

L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori all'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario e non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.

L'importo dell'indennità è adeguato annualmente

Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti

Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari un diritto unico

Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, di misura doppia.

PARTE SECONDA

I RISULTATI DELLA RICERCA

Se la prima parte aveva lo scopo di dare un inquadramento teorico, in questa parte della relazione viene dato conto del lavoro di ricerca e di elaborazione dei relativi dati raccolti.

GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

II.1.1-L'Istituto

I patronati sono persone giuridiche di diritto privato che a norma dell'art. 10 del D.Lgs. 81/08 “svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro”

La loro attività è finanziata da un apposito fondo del ministero del lavoro.

II.1.2-Le prestazioni erogate

Prestano gratuitamente assistenza ai cittadini (lavoratori e non) per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e l'assistenza sociali in genere, nonché per la rappresentanza degli stessi davanti agli organi di liquidazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali o a collegi di conciliazione e, eventualmente, per l'assistenza in sede giudiziaria.

II.1.3-L'oggetto di studio e di ricerca.

Il lavoro è consistito in una serie di incontri/interviste presso la sede dei Patronati INCA Emilia-Romagna, INCA Reggio Emilia, EPASA Reggio Emilia, EPASA Modena e INAS Bologna.

In quest'ultimo caso, insieme al responsabile dell'ufficio infortuni sul lavoro sono stati elaborati dati provenienti dai fascicoli relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi in edilizia, o in settori affini, nel periodo 2006-2012.

Presso questo patronato non era mai stato effettuato un censimento dei dati relativi a tale tipo di pratica.

L'unico tipo di raccolta statistica sino ad allora effettuata si riferiva ai dati necessari per la rendicontazione annuale ai fini dei finanziamenti da parte dello Stato.

Fin dalla prima intervista ci si è resi conto che era necessario, per poter sistematizzare il materiale, definire un database e correlata ad esso, una scheda raccolta dati.

Per questo motivo, dopo il primo incontro, avendo a disposizione i dati relativi ad alcuni fascicoli campione, è stata realizzata una bozza di scheda che, sottoposta al referente in INAS Bologna, è stata analizzata verificata e validata.

La scheda utilizzata per le interviste è di seguito riportata.

I dati non reperibili nei fascicoli sono stati rilevati attraverso l'accesso dedicato alle banche dati online di INAIL e INPS; il lavoro di ricerca, selezione, analisi, compilazione della scheda di rilevazione dati, la trasposizione dei dati in un foglio excell e l'elaborazione finale dei dati, ha comportato diversi incontri.

Il numero complessivo di fascicoli/casi che rientravano nei parametri individuati non ha numerosità e composizione idonee per poter essere considerato un campione statistico; tuttavia permette di fare alcune riflessioni.

L'esiguità dipende sia dal fatto che il servizio è recente sia perché il patronato offre i propri servizi alla genericità dei lavoratori (non si propone come servizio specifico per i lavoratori dell'edilizia in particolare).

Durante il lavoro si è potuto appurare che nel paese i casi di infortuni sul lavoro trattati dai patronati ammonterebbero al 10% del totale e che i patronati maggiormente attivi nel settore costruzioni in Emilia-Romagna sono INCA-CGIL, EPASA e INAS-CISL.

Con INCA-CGIL ed EPASA sono stati appunto approfonditi aspetti di ordine qualitativo (rispettivamente sul fronte del contenzioso legale e dell'azione relativa alle malattie professionali): vengono riportati al termine del paragrafo i dati statistici pubblicati da EPASA Emilia-Romagna relativi ai casi gestiti per infortuni sul lavoro. Si passa ora alla disamina in dettaglio delle informazioni raccolte con INAS CISL di Bologna.

SCHEDA CENSIMENTO INFORTUNIO**LAVORATORE INFORTUNATO**

Dati anagrafici	
Codice personale	
Identificativo caso	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Età al momento dell'infortunio	
Titolo di studio	
Cittadinanza	
Stato civile	
Permesso di soggiorno	
Permesso di soggiorno per lungo soggiornanti (ex Carta di soggiorno)	
Anzianità lavorativa	
Anzianità lavorativa specifica del settore	

Nucleo familiare	si/no	descrizione
Coniuge		
Convivente		
Figli minorenni		
Figli maggiorenni conviventi, studenti ed a carico		
Genitori conviventi a carico		
Altri parenti conviventi a carico		
ALTRO		

Indennizzo Si No

Rendita Si No

DATORE DI LAVORO

Datore di lavoro	
Ditta	
Forma societaria (o no)	
Contratto collettivo di lavoro	
Settore lavorativo di riferimento	
Data di assunzione	
Livello	
Iscrizione cassa e quale	
Retribuzione	
Il datore di lavoro riconosce l'infortunio?	
ALTRO	

EVENTO INFORTUNIO

Evento lesivo	<i>si/no</i>	<i>descrizione</i>
Data evento		
Tipologia evento		
Esito evento		
Data denuncia evento		
Data di fine infortunio		
Eventuale ricaduta		
Modalità accadimento		
Era una lavorazione abituale?		
Luogo di accadimento (cantiere, magazzino, ecc)		
In sede o presso clienti		
In itinere		
In occasione di subappalto		
Descrizione evento		
Tipologia di lavorazione effettuata al momento dell'infortunio		
Ricovero		
Cure riabilitative ecc		
Spese mediche		
Temporanea		
ALTRO		

CALCOLO INDENNIZZO

Pre-infortunio	si/no	descrizione
Precedenti infortuni		
Preesistenti punti di invalidità riconosciuti		
ALTRO		

Post-infortunio	si/no	descrizione
Punti invalidità permanente		
Reinserimento: stesse mansioni		
Successivo licenziamento?		
Dimissioni?		
Ricorso?		

Indennizzo	descrizione
Danno biologico richiesto	
Danno patrimoniale richiesto	
Danno biologico riconosciuto	
Danno patrimoniale riconosciuto	
di cui	
per coniuge	
per figli	
per altri parenti conviventi a carico	

si/no	descrizione
C'è stata rivalsa?	

NOTE

II.1.4-I risultati delle interviste.

Al termine del lavoro di selezione, i fascicoli relativi ad infortuni rispondenti alle caratteristiche da noi richieste, sono risultati complessivamente 28, di questi due casi riguardano lo stesso lavoratore.

La tabella 1 sintetizza quanto abbiamo potuto rilevare.

In particolare in un solo caso vi era stato ricorso alla procedura amministrativa (ex pretorile meglio descritta nella prima parte di questa relazione) in quanto il datore di lavoro aveva disconosciuto l'infortunio.

Otto lavoratori avevano avuto precedentemente altri infortuni e per tre di questi la somma delle valutazioni precedenti ha portato alla concessione dell'indennizzo.

Nel 68% dei casi analizzati la procedura seguita dal patronato si è chiusa con il riconoscimento di un indennizzo; nella maggioranza dei casi in capitale e nel 25% dei casi in rendita.

Tabella 1

Casi patrocinati dal patronato INAS-CISL di Bologna: tabella di sintesi delle casistiche.

Indagine presso INAS su infortuni in edilizia			
<i>l'infortunio più risalente(come evento) è del 2006</i>		n.	%
n. casi		28	(a+b) 100%
n. casi che riguardano lo stesso lavoratore		2	(*) 7%
ricorso a procedura ex pretorile		1	4%
aveva avuto precedentemente altri infortuni		8	29%
il precedente infortunio (successivo all'anno 2000) contribuisce all'indennizzo		3	11%
con opposizione		12	43%
ricorso per aggravamento		1	4%
senza indennizzo		9	32%
riconoscimento indennizzo		19	(c+d) 68%
di cui in capitale		12	43%
di cui riconoscimento rendita		7	25%

() lo stesso lavoratore ha, nel giro di poco tempo, due infortuni che comportano lesioni allo stesso arto*

Nella tabella che segue si evince che sebbene i dati siano riferibili ad un periodo di osservazione compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2012, la maggioranza proviene dall'anno 2010

L'età media dei lavoratori infortunati risulta essere di 44 anni.

In 25 casi i lavoratori erano occupati in cantieri edili e svolgevano attività tipicamente edilizie.

In cinque casi si tratta di infortuni in itinere.

Per quanto riguarda i dati economici, il totale dei giorni di infortunio ammonta a 5.221 giorni con un esborso totale di temporanee pari ad €154.623,70.

Rispetto a questo dato è necessaria una precisazione: in alcuni casi i dati relativi ai giorni di temporanea erano carenti - ad esempio avevamo disponibile il dato relativo ai giorni ma non quello economico- pertanto dividendo il numero totale dei giorni ai quali corrisponde un esborso ai fini del riconoscimento della temporanea si è calcolato un costo medio giornaliero per la sola indennità temporanea pari ad €41,91.

Tabella 2
Casi patrocinati dal patronato INAS-CISL di Bologna: riepilogo dati interviste.

Riepilogo dati interviste Patronato INAS	
Anno dell'evento	eventi anno
2006	2
2007	0
2008	2
2009	6
2010	14
2011	4
2012	0
età media (/27)	
	44
settore	
	n.
in edilizia	25
in settori affini	3
sul lavoro / in itinere	
	n.
sul lavoro	23
in itinere	5
totale giorni	5221
totale temporanee	€ 154.623,70
media giorni	186,46
media temporanea	€ 5.522,28
totale temporanea diviso totale giorni	€ 29,62
giorni - giorni temporanee non disponibili	3689
costo medio giornaliero indennità temporanee	€ 41,91

Tabella 3
Casi patrocinati dal patronato INAS-CISL di Bologna: età degli infortunati con frequenza

età al momento dell'evento	numero casi
25	1
29	2
31	2
32	1
34	1
37	2
39	2 (*)
40	2
41	1
42	1
45	2
46	3
47	1
48	2
53	2
57	2
62	1
totale casi	28

(*) è lo stesso
lavoratore che si è
infortunato due volte
ed allo stesso arto

Le tabella che segue si riferisce all'attività "contenziosa" effettuata dal patronato.

Nei 28 casi analizzati (di cui uno si riferiva al riconoscimento di aggravamento) 13 hanno visto la necessità di proporre opposizione al giudizio espresso dall'INAIL; in cinque casi l'esito è stato favorevole.

Nei casi sfavorevoli vi è comunque da rilevare che in 11 casi il genere di indennizzo originario non cambia; solo in due casi non è stato riconosciuto alcun tipo di indennizzo.

Tabella 4

Riepilogo dati casi patrocinati dal patronato INAS-CISL di Bologna.

Analisi dati patronato INAS risultati opposizioni

n. opposizioni	n. caso	Richiesto	ottenuto	Δ	veniva erogato da INAIL	ottenuto	Δ	fascia	risultato ai fini indennizzo
		in %			in %			%	
1	5	15	12	-3				6 - 15	non cambia il genere (indennizzo in capitale)
2	6	15	10	-5				6 - 15	non cambia il genere (indennizzo in capitale)
3	7	6	3	-3				<6	non è stato ottenuto alcun indennizzo
4	8	18	17	-1				>15	non cambia il genere (rendita)
5	9	12	9	-3				6 - 15	non cambia il genere (indennizzo in capitale)
6	13	13	10	-3				6 - 15	non cambia il genere (indennizzo in capitale)
7	14	12	8	-4				6 - 15	non cambia il genere (indennizzo in capitale)
8	17	3	0	-3				<6	nessun indennizzo (anche se fosse stato accolta l'opposizione)
9	18				11	16	5	>15	cambia il genere: ora rendita
10	23				8	10	2	6 - 15	non cambia il genere (indennizzo in capitale)
11	26				6	11	5	6 - 15	non cambia il genere (indennizzo in capitale)
12	3				6	9	3	6 - 15	non cambia il genere (indennizzo in capitale)

13	24	ricorso per aggravamento			60	65	5	>15	non cambia il genere (rendita)
----	----	--------------------------	--	--	----	----	---	-----	--------------------------------

Tabella 5

Casi patrocinati dal patronato INAS-CISL di Bologna con indennizzo in capitale e con indennizzo in rendita.

con indennizzo in capitale				con indennizzo in rendita				
n.	n.caso	% riconosciuta	importo	n.	n.caso	% riconosciuta	importo mensile totale	di cui per coniuge o per altri a carico
1	3	10%	€ 7.853,00	1	2	4%	€ 313,21	0
2	5	12%	€ 7.875,00	2	4	93%	€ 3.802,00	334,95
3	6	10%	€ 10.103,13	3	8	17%	€ 245,69	12,98
4	9	9%	€ 2.718,59	4	10	24%	€ 499,72	43,21
5	13	10%	€ 9.541,85	5	18	11%	€ 240,33	18,14
6	14	8%	€ 5.253,63	6	24	65%	€ 1.886,00	49,71
7	16	11%	€ 6.900,10	7	25	74%	€ 2.608,74	149,13
8	19	6%	€ 3.771,84				€ 9.595,69	€ 608,12
9	22	8%	€ 6.466,00					
10	23	10%	€ 5.657,76					
11	26	11%	€ 10.866,48					
12	27	10%	€ 10.103,13					
			€ 87.110,51					
indennizzo medio							€ 1.370,81	€ 86,87

indennizzo medio € 7.259,21

Dalle tabella 4 che precede si evince come l'invalidità minima riconosciuta è stata pari al 3%, e la massima pari al 93% mentre gli importi massimi liquidati sono stati pari ad €3.802,00 (comprensivo di €334,92 spettante ai coniugi) in caso di rendita ed €10.866,48 in caso di indennizzo in capitale.

La tabella che segue riporta i dati principali (tipologia di infortunio, tipo di trauma, gravità in giorni di assenza dal lavoro ed anno dell'evento) relativi ai ventotto casi esaminati.

Tabella 6

Casi patrocinati dal patronato INAS-CISL di Bologna per settore, luogo dell'evento, tipo di trauma, durata infortunio ed anno di accadimento dell'evento.


caso	settore	sul lavoro/in itinere	tipo di trauma e dove	giorni	anno evento
1	edilizia	sul lavoro	trauma ginocchio destro	184	2010
2	settore affine all'edilizia	sul lavoro	trauma da taglio	70	2010
3	edilizia	sul lavoro	trauma contusivo ferita da taglio polso destro	44	2010
4	edilizia	sul lavoro	sfondamento della calotta cranica con perdita di materiale cerebrale	660	2006
5	edilizia	sul lavoro	frattura	150	2010
6	edilizia	sul lavoro	frattura biossea avambraccio sinistro; intervento di osteosintesi.	259	2010
7	edilizia	sul lavoro	schiacciamento pollice sinistro con frattura falange ungueale	92	2010
8	edilizia	sul lavoro	ferita lacerocontusa polso sinistro con lesione tendinea e nervosa	73	2008
9	edilizia	sul lavoro	rottura traumatica tendine rotuleo sinistro	299	2009
10	edilizia	in itinere	frattura clavicola sinistra; osteosintesi	151	2010
11	edilizia	sul lavoro	ferita lacerocontusa malleolo interno destro da motosega	82	2011
12	edilizia	sul lavoro	contusione lombare	45	2011
13	edilizia	sul lavoro	trauma da caduta accidentale; frattura D12 (rachide dorsale) consolidata	122	2010
14	edilizia	sul lavoro	trauma da schiacciamento	126	2010
15	settore affine all'edilizia	sul lavoro	trauma cranio cervicale	112	2011
16	edilizia	sul lavoro	trauma da schiacciamento piede sinistro	210	2010
17	edilizia	sul lavoro	trauma distorsivo piede sinistro	11	2011
18	edilizia	sul lavoro	ferita da taglio lacerocontusa polso destro	148	2009
19	edilizia	sul lavoro	ustione profonda palmare 2° e 3° dito mano sinistra	116	2010
20	edilizia	in itinere	trauma cervico dorso lombare	49	2010
21	edilizia	sul lavoro	trauma contusivo ginocchio dx ed anterolistesi L5S1	15	2010
22	edilizia	in itinere	frattura biossea della gamba sx con mezzi di sintesi e con cicatrici chirurgiche	184	2009
23	edilizia	sul lavoro	frattura scomposta tibio-tarsica	176	2008
24	edilizia	in itinere	frattura biossea avambraccio, esiti di plastica laparoscopica, mezzi di sintesi al polso sx; frattura scomposta pluriframmentata alla tibia destra; ecc..	549	2006
25	edilizia	in itinere	esiti trauma toracico con fratture pluricostali; deficit visivo occhio dx post lesione ischemica del nervo ottico. Esiti di trauma addominale con aneurisma dell'aorta.	537	2009
26	edilizia	sul lavoro	trauma da schiacciamento piede sx; plurifratture torsali e del calcagno piede sinistro.	210	2010
27	settore affine all'edilizia	sul lavoro	esiti di frattura biossea della gamba sinistra e mezzi di sintesi in situ. Trauma da schiacciamento	276	2009
28	edilizia	sul lavoro	esiti ferita perforante all'occhio destro	271	2009

La tabella 7 e la figura 1 illustrano i dati raccolti presso il patronato CNA-EPASA.

Tabella 7
Patronato CNA-EPASA numero infortuni ³ in Emilia-Romagna, totale e per addetti settore costruzioni, per provincia. Anno 2012.

	tutti i settori			settore costruzioni	peso settore costruzioni in
	Dipendenti	Artigiani	Totale	Totale addetti	
Piacenza	96	11	107	7	6,54
Parma	178	82	260	60	23,08
Reggio Emilia	395	99	494	129	26,11
Modena	920	218	1138	174	15,29
Bologna	688	183	871	178	20,44
Ferrara	205	17	222	46	20,72
Ravenna	374	80	454	79	17,40
Forlì-Cesena	486	215	701	184	26,25
Rimini	202	28	230	61	26,52
EMILIA-ROMAGNA	3544	933	4477	918	20,50
ITALIA	5038	1697	6735	1582	23,49
<i>peso Emilia-Romagna su Italia in %</i>	70,35	54,98	66,47	58,03	

Figura 1
Patronato CNA-EPASA, soggetti infortunatisi in Italia ed in Emilia-Romagna in tutti i settori (dipendenti ed artigiani) e nel settore edilizia. Anno 2012⁴.



³ e ⁴ Fonte : pubblicazione CNA-EPASA, *La descrizione del fenomeno infortunistico nel sistema CNA nel 2012*.

LE SPESE IN FASE STRAGIUDIZIALE ED IN FASE GIUDIZIALE

II.2.1-L'oggetto di studio/ricerca.

La materia analizzata sotto il profilo della relazione infortuni e spese legali, appare assai povera di riferimenti bibliografici, e si può ritenere scarsamente conosciuta.

Alla base delle riflessioni che seguono vi sono le seguenti nostre ricerche:

1)**Spese desumibili da una selezione di sentenze emesse dai tribunali di Piacenza Modena Bologna Ferrara e Ravenna, dalla Corte di Appello di Bologna e dalla Suprema Corte di Cassazione⁴**: è stato effettuato un approfondimento statistico economico delle sentenze alla base del lavoro del collega Michele Forlivesi dottorando in diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo di Bologna).

2)**Base dati delle sentenze della Corte di cassazione penale alla base delle schede compilate da NuovaQuasco e pubblicate sul sito della Regione Emilia-Romagna**: è stata usata a titolo di raffronto per validare i dati emersi dalla fonte precedentemente citata.

3)**Costi della non sicurezza nel settore delle costruzioni: il caso del distretto di Ferrara**: lavoro dell'architetto Maddalena Coccagna, ricercatore presso il Laboratorio TekneHub del Tecnopolo dell'Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura.

A tutto ciò si affianca una vasta ricerca di materiali bibliografici⁵ ed interviste.

L'oggetto della ricerca non ha potuto comprendere tutte le spese che sono state descritte nella prima parte di questa relazione: l'estrema variabilità di alcune di esse ha costretto a focalizzare l'attenzione solo su quelle più rilevanti.

Le sentenze analizzate -scelte esclusivamente applicando criteri temporali e di materia- vista l'esiguità del loro numero (64 di tribunale, 30 di Corte di Appello e 132 della Corte di Cassazione) pur non potendo essere considerate un campione statistico permettono di effettuare una analisi per casi.

Le sentenze sono state emesse negli anni dal 2007 al 2013 e sono relative, se penali, a omicidi colposi o lesioni personali in occasione di lavoro, se civili, a cause aventi ad oggetto indennizzi o risarcimenti originati da infortuni sul lavoro.

Inoltre, le sentenze di tribunale e di Corte di Appello, si riferiscono ad eventi originatisi e giudicati in Emilia-Romagna.

II.2.2-Cosa è stato rilevato. Situazione procedimenti

La tabella n.8 illustra come si distribuiscono nell'anno di riferimento -l'ultimo disponibile- i procedimenti conclusi.

Fatto 100 il numero di procedimenti chiusi nel corso dell'anno quelli archiviati dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini sono stati 3.421.736 (pari al 57,8%).

Dalla tabella si evince anche che in cassazione arriva una percentuale numero molto esigua di cause: meno dell'1% (precisamente lo 0,8%).

Non si può tacere il fatto che questo dato è assai generico,: si riferisce a tutti i procedimenti conclusi (indipendentemente dalla fattispecie trattata).

L'Istat non ha analizzato specificamente l'andamento dei procedimenti aventi ad oggetto infortuni sul lavoro e ciò non è irrilevante: quando si tratta di reati di omicidio colposo e di lesioni colpose ci si addentra in un mondo vastissimo in cui viene ricompreso, ad esempio, tutto l'ampissimo settore dell'infortunistica stradale.

Da quanto è stato possibile apprendere contattando operatori delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie dei Pubblici Ministeri, dati così specifici vengono raccolti solo su iniziativa di singoli magistrati o cancellieri che, per uso interno al proprio ufficio e/o per una mera loro esigenza di razionalizzazione.

⁴ Le sentenze si riferiscono ai seguenti periodi:

sentenze dei tribunali di Piacenza Modena Bologna Ferrara e Ravenna anni 2008-2012

sentenze della Corte di Appello di Bologna anni 2007-2012

sentenze della Suprema Corte di Cassazione anni 2008-2013

⁵ ISTAT -MIPA Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico. Costi della giustizia civile rilevanti per il sistema delle attività produttive, Roma, luglio 2006

IRSiG-CNR Istituto di ricerca sui Sistemi Giudiziari Consiglio Nazionale delle Ricerche, Commento. Nuovo rapporto CEPEJ sulla valutazione dei sistemi giudiziari Europei: segnali di ripresa della giustizia italiana?, Bologna, 2012

CENSIS, Arbitrato e conciliazione delle Camere di Commercio per lo sviluppo delle imprese. Dossier del Censis sul contenzioso tra imprese in Italia, Roma, 2009

Sistema Statistico Nazionale Istituto di Statistica, Statistiche giudiziarie Penali. Anno 2004, collana Annuari, Roma, 2006.

ISTAT, Le cause di lavoro, previdenza e assistenza in Italia. Anni 2000-2004, quaderni "famiglia e società- statistiche in breve", Roma, 2006.

Corte Suprema di Cassazione- Ufficio di Statistica, Rapporto statistico del settore penale periodo: 1.01.2011 -31.12.2011, Roma.

Tabella 8

Procedimenti esauriti per grado di giudizio e approfondimento dell'attività della Corte di Cassazione penale relativamente a procedimenti correlati o correlabili alla salute e sicurezza del lavoro.⁶

anno 2004		
Procedimenti esauriti		
Dati ISTAT		
	n.	%
Fase indagini		
Procura repubblica	3.421.736	57,8%
GIP/GUP	2.061.605	34,8%
Primo grado		
Tribunale monocratico	313.573	5,3%
Secondo Grado		
Corte di appello	73.471	1,2%
Cassazione/Legittimità		
Cassazione	48.004	0,8%
Totale procedimenti esauriti	5.918.389	100,0%

Dati Massimario Cassazione		
Omicidio colposo e lesioni colpose (classificazione generica/omnia)	1.047	2,00%
Sicurezza nel lavoro e prevenzione infortuni	113	0,20%
procedimenti con condanna del ricorrente	712	68%
Ricorsi provenienti dalle Corti di Appello del NORD-EST		12%
La Sez. IV della Corte di cassazione ha un carico pari a		8%
La Sez. IV ha una durata media per procedimento di mesi		7

(*) non è vera assoluzione in quanto vi sono anche annullamenti con rinvio

II.1-Cosa rivelano le sentenze

La tabella n.9 ci mostra, divisi per gradi di giudizio, quali dati economici sono stati rilevati e pone in evidenza quali sono gli importi -minimi, massimi e medi- relativi a costi di procedura e risarcimenti.

Per questi ultimi si varia dal minimo di € 200,00 al massimo di €1.816.100,00 così come i costi delle procedure hanno come minimo €625,00 e massimo €35.000,00.

⁶ **Il G.I.P. (Giudice per le indagini Preliminari)** ha funzioni preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari, e tra i suoi provvedimenti più importanti c'è l'ordinanza per applicare una misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero. Il GIP non ha autonomia di iniziativa probatoria ed i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge, vigendo il principio di tassatività. Il GIP può accogliere o meno la richiesta di archiviazione della notizia di reato avanzata dal pubblico ministero, nonché l'autorizzazione e la convalida dei mezzi di ricerca della prova delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti, ed è competente per alcuni procedimenti speciali tra i quali il rito abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), il decreto penale di condanna.

Il G.U.P. (Giudice per l'udienza Preliminare): è la figura preposta a decidere, durante l'udienza preliminare, sulla richiesta del Pubblico Ministero di rinviare a giudizio l'indagato. Il suo ruolo consiste nel fare da spartiacque tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio. Salvo i casi di rinvio diretto, se al termine delle indagini preliminari il Pubblico Ministero richiede il rinvio a giudizio, verrà fissata udienza avanti al GUP il quale potrà emettere sentenza di non luogo a procedere in presenza di una causa di estinzione del reato, in presenza di una causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato.

Il tribunale **in composizione Monocratica:** il pubblico ministero, una volta concluse le indagini preliminari -quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva- esercita l'azione penale attraverso l'emanazione del c.d. decreto di citazione diretta.

In tali casi il giudice competente è il Tribunale in composizione monocratica, così definito in quanto si sostanzia nella presenza di un solo magistrato nella funzione decisoria. La composizione collegiale, invece, prevede la partecipazione di una pluralità di soggetti, che possono rivestire la qualità di togati o di laici. Per i reati attribuiti al rito collegiale (salvo che non venga attivato un rito speciale), si fa sempre luogo all'udienza preliminare.

Tabella 9

Sentenze analizzate riferite al settore delle costruzioni e settori affini: esiti, soggetti, ed eventi che hanno originato i procedimenti, per grado di giudizio.

	Tribunale		Corte di Appello		Corte di Cassazione		
	risarcimenti	costi procedura	risarcimenti	costi procedura	risarcimenti	costi procedura	ammende ecc
min	€ 955,27	€ 703,50	€ 51.853,53	€ 750,00	€ 200,00	€ 625,00	€ 250,00
max	€ 1.816.100,00	€ 35.000,00	€ 592.811,37	€ 11.900,00	€ 505.713,82	€ 5.028,00	€ 5.940,00
media	€ 142.724,83	€ 5.885,06	€ 288.676,78	€ 4.905,73	€ 37.915,58	€ 2.279,27	€ 960,87
mediana	€ 17.981,25	€ 3.949,10	€ 235.592,09	€ 4.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
sentenze analizzate	64	100,00%	30	100,0%	132	100,0%	
<i>di cui sentenze di sola assoluzione</i>	17	26,56%	13	43,3%	10	7,6%	
<i>di cui sentenze di assoluzione e condanna</i>	6	9,38%	-	-	-	-	
<i>di cui sentenze di sola condanna</i>	41	64,06%	17	56,7%	122	92,4%	
di cui (delle sentenze con condanna)							
sentenze con condanna al risarcimento		28		8		32	
sentenze con condanna a spese procedura		26		15		21	
sentenze con costi aggiuntivi per il condannato		-		-		42	
soggetti imputati	100	100,0%	36	100,0%	225	100,0%	
soggetti condannati	65	65,0%	21	58,3%	190	84,4%	
soggetti assolti	35	35,0%	15	41,7%	35	15,6%	
Totale soggetti lesi	70	100,0%	30	100,0%	114	100,0%	
<i>di cui morti</i>	15	21,4%	8	26,7%	53	46,5%	
<i>di cui con lesioni personali</i>	55	78,6%	22	73,3%	61	53,5%	
mancata tutela	5		2		18		

L'analisi delle voci di spesa non può fermarsi a questi semplici dati che, così come elaborati ed enunciati, non permettono di percepire correttamente l'andamento del fenomeno.

In questa prospettiva di ulteriore approfondimento, la tabella n.9 contiene ulteriori dati economici che, corrispondenti a funzioni statistiche, permettono di elaborare vere e proprie considerazioni statistico-giuridiche.

Attraverso elaborazioni relative a mediana, moda, e quartili fornisce molto più respiro ed intellegibilità a quanto già elaborato.

In particolare questi ulteriori elementi, messi in relazione tra loro, consentono di capire come tra il dato minimo ed il dato massimo i casi si possano distribuire anche in modo diverso da una ideale curva a campana come i fenomeni statistici che presentano "distribuzione normale".

Data la mancata conoscenza della effettiva distribuzione del fenomeno e l'esiguità dei dati disponibili, per motivi di cautela, appare opportuno affidarsi, volendo disporre di un valore di sintesi, al calcolo della mediana piuttosto che della media aritmetica, eccessivamente influenzabile da singoli casi di grande valenza economica.

Tabella 10

Sentenze analizzate. Distribuzione costi per risarcimenti e costi di procedura in caso di condanna, per grado di giudizio.

	Tribunale		Corte di Appello		Corte di Cassazione		
	risarcimenti	costi procedura	risarcimenti	costi procedura	risarcimenti	costi procedura	ammende ecc
min	€ 955,27	€ 703,50	€ 51.853,53	€ 750,00	€ 200,00	€ 625,00	€ 250,00
max	€ 1.816.100,00	€ 35.000,00	€ 592.811,37	€ 11.900,00	€ 505.713,82	€ 5.028,00	€ 5.940,00
campo di variazione	€ 1.815.144,73	€ 34.296,50	€ 540.957,84	€ 11.150,00	€ 505.513,82	€ 4.403,00	€ 5.690,00
moda1	-	€ 2.000,00	-	€ 2.500,00	€ 400,00	€ 1.250,00	€ 1.000,00
casi	-	2 casi	-	2 casi	3 casi	2 casi	29 casi
moda 2	-	€ 3.000,00	-	€ 4.000,00	€ 12.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
casi	-	2 casi	-	2 casi	2 casi	2 casi	9 casi
moda3	-	€ 10.000,00	-	-	-	€ 2.030,00	€ 333,32
casi	-	2 casi	-	-	-	2 casi	2 casi
media	€ 142.724,83	€ 5.885,06	€ 288.676,78	€ 4.905,73	€ 37.915,58	€ 2.279,27	€ 960,87
mediana	€ 17.981,25	€ 3.949,10	€ 235.592,09	€ 4.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
quartile inf	€ 7.043,71	€ 2.462,50	€ 97.647,14	€ 2.500,00	€ 1.400,00	€ 1.175,00	€ 500,00
quartile sup	€ 81.783,15	€ 7.385,82	€ 473.526,74	€ 6.700,00	€ 30.565,95	€ 3.395,00	€ 1.000,00
deviazione standard	€ 362.653,86	€ 6.699,29	€ 222.608,26	€ 3.386,83	€ 92.223,30	€ 1.308,99	€ 826,99
1° quintile	€ 5.734,00	€ 2.140,00	€ 82.370,71	€ 2.107,20	€ 960,00	€ 1.043,00	€ 500,00
2° quintile	€ 10.694,69	€ 3.026,71	€ 120.574,17	€ 3.430,00	€ 3.920,00	€ 1.714,00	€ 1.000,00
3° quintile	€ 30.942,50	€ 5.054,64	€ 380.362,40	€ 5.060,00	€ 12.400,00	€ 2.124,00	€ 1.000,00
4° quintile	€ 127.676,58	€ 7.800,00	€ 564.962,27	€ 9.320,00	€ 52.132,28	€ 3.900,00	€ 1.000,00

sentenze analizzate	64	100,00%	30	100,0%	132	100,0%
di cui sentenze di sola assoluzione	17	26,56%	13	43,3%	10	7,6%
di cui sentenze di assoluzione e condanna	6	9,38%	-	-	-	-
di cui sentenze di sola condanna	41	64,06%	17	56,7%	122	92,4%
di cui (delle sentenze di condanna)						
sentenze con condanna al risarcimento		28		8		32
sentenze con condanna a spese procedura		26		15		21
sentenze con costi aggiuntivi per il condannato		-		-		42
casi con risarcimento "0" su sent. risarc.		1		0		1
casi con condanna a spese procedura "0" su sentenze con spese proc		1		-		-
casi con costi aggiuntivi "0" su sent con cost agg.		-		-		80
casi con risarcimento n.d. su sent. risarc.		17		8		89
casi con condanna a spese procedura n.d. su sentenze con spese proc		19		2		101
casi con costi aggiuntivi n.d. su sent con cost agg.		-		-		-
soggetti imputati	100	100,0%	36	100,0%	225	100,0%
soggetti condannati	65	65,0%	21	58,3%	190	84,4%
soggetti assolti	35	35,0%	15	41,7%	35	15,6%
Totale soggetti lesi	70	100,0%	30	100,0%	114	100,0%
di cui morti	15	21,4%	8	26,7%	53	46,5%
di cui con lesioni personali	55	78,6%	22	73,3%	61	53,5%
mancata tutela	5		2		18	

Le frequenze dei dati permettono di rilevare come le condanne che comportano piccoli esborsi di denaro sono infatti le più frequenti mentre quelle con risultati assai negativi sono pochissime ma con effetti molto pesanti sull'impresa coinvolta.

Nonostante le cautele prima ricordate, la lettura del dato mediano individua per i tre gradi di giudizio risarcimenti vanno variabili tra un minimo di €7.000,00 ed un massimo di €235.592,09 mentre i costi di procedura vanno da un minimo di €2.279,27 ad un massimo di €5.885,06: l'esiguità dei casi esaminati non consente di assumere i dati come statisticamente rappresentativi ma semplicemente ripropone i valori emersi dalla rilevazione dei procedimenti che è stato possibile individuare. Pur dovendo convenire che questi ultimi dati si riferiscono ad un solo grado di giudizio, e che nel caso di processi che arrivino alla cassazione si devono almeno triplicare, il massimo individuato in tabella 2 rimane –specie alla voce risarcimenti- assai lontano.

A questo ragionamento economico si deve abbinare un dato che, sebbene sia di tipo temporale, ha una valenza assai importante: nella tabella 11, infatti, vengono analizzate le durate dei procedimenti (procedimenti che sono, indistintamente sia civili che penali).

Tabella 11

Sentenze analizzate: approfondimento statistico della durata dei procedimenti per grado di giudizio.

Procedimento: durata in anni	tribunale		corte di appello		cassazione	
	fa	fr casi disponibili	fa	fr casi disponibili	fa	fr casi disponibili
da 1 a 5	24	42,9%	1	3,7%	16	17,4%
da 6 a 10	21	37,5%	10	37,0%	58	63,0%
da 11 a 15	11	19,6%	9	33,3%	11	12,0%
da 16a 20	0	0,0%	6	22,2%	6	6,5%
da 21 a 25	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%
da 26 a 30	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%
Totale casi disponibili	56	100,0%	27	100,0%	92	100,0%
casi N.D	8		3		40	
Totale generale	64		30		132	
min	2 anni		5 anni		2 anni	
max	15 anni		25 anni		30 anni	
campo di variazione	13 anni		20 anni		28 anni	
moda	3 anni		9 anni		9 anni	
casi	9		4		15	
media	6,19 anni		7,14 anni		8,28 anni	
mediana	8 anni		5 anni		11,5 anni	
quartile inf	5 anni		8,25 anni		6,75 anni	
quartile sup	11 anni		15,75 anni		16,25 anni	
deviazione standard	4 anni		5,6 anni		6,9 anni	

La sorte di un procedimento penale, in particolare, è fortemente influenzata dalla sua durata; in modo particolare ai fini della prescrizione del reato.

la prescrizione è una causa di estinzione del reato o della pena che opera sulla base del decorrere di un periodo di tempo, determinato dalla legge, oltre il quale viene meno l'interesse dello Stato ad accertare il reato e ad infliggere la pena. La prescrizione del reato opera prima che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna

la prescrizione, in campo penale, scatta come una scure quando i tempi del giudizio raggiungono un limite determinato dalla legge e variabile a seconda della gravità del fatto contestato.

Salvo le statuizioni a titolo risarcitorio delle parti civili, se non si raggiunge una decisione il soggetto imputato viene prosciolto.

Gli analoghi istituti previsti in campo civilistico sono la prescrizione e la decadenza. La prescrizione produce l'estinzione del diritto per effetto del suo mancato esercizio da parte del titolare durante un periodo di tempo indicato dalla legge (art.2934 c.c.).

I dati analizzati hanno mostrato come i vari gradi di giudizio fungano da imbuto: il numero dei procedimenti (che dalle nostre analisi risultano terminare per la maggior parte con sentenze di condanna), a mano a mano che percorrono i gradi di giudizio, questi diminuiscono.

I motivi del fenomeno sono svariati e differenti a seconda che la materia sia civile o penale.

Un giudizio può essere stato radicato in attesa di giungere ad accordi stragiudiziali (la causa è stata iniziata perché si temeva di veder svanire i termini per la proposizione del contenzioso).

La causa può essere stata iniziata con meri fini dilatori.

Alcune motivazioni sono originate, invece, da considerazioni pratiche non trascurabili in sede di esecuzione di quanto disposto dal giudice: un conto è vedersi riconoscere un risarcimento, altro è l'incassarlo materialmente.

Può accadere che si abbiano tutte le carte in regola per vedere riconosciuto in sede di cognizione il proprio diritto ma che, al momento di concretizzazione della somma riconosciuta il debitore non sia capiente o che, sapendo di poter essere aggredito in fase esecutiva civile, sia riuscito a privarsi di beni pignorabili.

In questi casi la solidità, la capienza e la tipologia dei beni posseduti dalla controparte fa la vera differenza.

In fase esecutiva vi sono dei costi che devono essere anticipati e, nello specifico, la scelta di un pignoramento immobiliare –economicamente piuttosto caro- viene effettuata anche in base al credito vantato

II.2.3-I compensi degli avvocati

Per quanto riguarda invece l'ulteriore dato di spesa oggetto del nostro studio, i compensi degli avvocati, si è ragionato su due fronti.

Tale professionista può essere consultato sia per pareri che non hanno alcun tipo di proseguo sia per iniziare vere e proprie cause avanti agli organi giudiziari.

Può accadere nel caso in cui l'azienda voglia un parere prima di avviare una determinata procedura e quando l'impresa è stata oggetto di sanzioni e vuole verificare se vi sia qualche possibilità di contestazione.

Una ulteriore valutazione che incide sulla parcella è il tipo di rapporto instaurato con il professionista. Se con l'avvocato si instaura un rapporto di consulenza continuativa i costi, generalmente concordati, sono assai più bassi.

In questa materia è opportuno rilevare che al costo dell'avvocato vanno aggiunti anche costi dei consulenti tecnici di parte (CTP): per poter sostenere che le proprie argomentazioni è necessario che l'avvocato sia confortato da perizie e stime di tecnici.

Ad esempio, nel caso in cui la lesione sia derivata dal cattivo funzionamento di una macchina, per poter sostenere la propria tesi il legale avrà necessità del conforto tecnico di un esperto del settore (ad esempio un ingegnere meccanico) oltre che di un medico legale per determinare l'entità della lesione subita dal lavoratore infortunatosi.

In casi particolarmente gravi e complessi potrebbero essere necessarie indagini di parte che devono essere effettuate da ulteriori professionisti che coadiuvano l'avvocato.

Da tutto ciò si può comprendere come i processi (indifferentemente civile e/o penale) comportano anticipazioni di spese che non tutti i soggetti (specialmente quelli già deboli di partenza) possono permettersi.

La tabella 12 sintetizza quello che è il campo di variazione del costo individuato in questa rilevazione: i costi per una consulenza che si ferma alla sola fase stragiudiziale può oscillare tra un minimo di 431,00 euro ed un massimo di poco più di 5.500,00 euro.

Per quanto riguarda la fase processuale, per tre gradi di giudizio, il minimo ipotizzabile è di €19.500,00 circa ed il massimo di €93.650,00 circa.

Tabella 12

Ipotesi di onorario di riferimento l'attività di avvocato: in sede stragiudiziale e, se in fase giudiziale, per i tre gradi di giudizio.

Stragiudiziale	
<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
€ 431,00	€ 5.571,57

Giudiziale	
<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
per i tre gradi € 19.511,17	€ 93.653,65

Le tabelle che seguono, basandosi sulle voci rinvenibili nel tariffario applicabile nel periodo di riferimento, dagli avvocati, sviluppa con più dettaglio i risultati sopra esposti.

La tabella 13 analizza distintamente i costi per prestazioni professionali di avvocato che si esauriscano in fase pre-giudiziale.

Tabella 13

Avvocati: ipotesi di onorario per attività stragiudiziale-consulenze⁷.

Ipotesi di parcella tipo di avvocato con rapporto continuativo di consulenza stragiudiziale				
in materia di igiene del lavoro				
difficoltà, valore e importanza del caso trattato	situazione di modesta gravità cause di valore indeterminabile		situazione di consistente gravità cause di valore da Euro 2.582.300,01 ad Euro 5.164.600,00	
	min.	max	min.	max
esame e studio della pratica	€ 530,00	€ 530,00	€ 1.410,00	€ 1.410,00
redazione memorie ecc.	€ 155,00	€ 155,00	€ 570,00	€ 570,00
pareri orali		€ 150,00		€ 530,00
redazione pareri scritti		€ 385,00		€ 1.530,00
Applicazione riduzione 50% ex art.1 comma 4 Tariffa stragiudiziale				
totale imponibile	€ 342,50	€ 610,00	€ 990,00	€ 2.020,00
<i>cap</i>	€ 13,70	€ 24,40	€ 39,60	€ 80,80
<i>iva 21</i>	€ 74,80	€ 133,22	€ 216,22	€ 441,17
Totale parcella	€ 431,00	€ 767,62	€ 1.245,82	€ 2.541,97

in materia di sicurezza sul lavoro				
difficoltà, valore e importanza del caso trattato	situazione di modesta gravità cause di valore indeterminabile		situazione di consistente gravità cause di valore da Euro 2.582.300,01 ad Euro 5.164.600,00	
	min.	max	min.	max
esame e studio della pratica	€ 1.405,00	€ 1.405,00	€ 3.090,00	€ 3.090,00
redazione memorie ecc.	€ 565,00	€ 565,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
pareri orali		€ 525,00		€ 1.160,00
redazione pareri scritti		€ 1.525,00		€ 3.355,00
totale imponibile	€ 985,00	€ 2.010,00	€ 2.170,00	€ 4.427,50
<i>cap</i>	€ 39,40	€ 80,40	€ 86,80	€ 177,10
<i>iva 21</i>	€ 215,12	€ 438,98	€ 473,93	€ 966,97
Totale parcella	€ 1.239,52	€ 2.529,38	€ 2.730,73	€ 5.571,57

⁷ Per prestazione stragiudiziale di un avvocato deve intendersi quella congerie di prestazioni di consulenza, di trattazione delle controversie in sede non o pre-contenziosa - ivi inclusa l'assistenza nelle negoziazioni e nelle conciliazioni - fino all'assistenza, per esempio, ad enti e imprese nelle attività contrattuali e di implementazione di sistemi di gestione (come quelli del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 196/03, del D. Lgs. 231/01 ovvero di quelli relativi ai vari standard internazionali) dove non sono previsti l'intervento e la decisione di un giudice. Di contro la prestazione giudiziale è quella prestata in causa avanti alle competenti magistrature (civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.)

Tabella 14**Avvocati: ipotesi di onorario per attività di difesa tecnica penale.**

	compenso del solo avvocato in casi standard	compenso del solo avvocato in casi complessi(*)	solo consulenza tecnica (un unico CTP)	
1	GIP/GUP - Patteggiamento	€ 2.495,88	€ 11.980,22	€ 346,00
2	Tribunale	€ 4.608,10	€ 22.118,90	€ 3.146,00
3	Corte di Appello	€ 4.953,53	€ 23.776,96	€ 3.146,00
4	Suprema Corte di Cassazione	€ 9.949,54	€ 47.757,79	€ 3.146,00
	<i>per tre gradi di giudizio (2+3+4)</i>	<i>€ 19.511,17</i>	<i>€ 93.653,65</i>	

(*) sono casi di particolare complessità valore ed importanza in cui l'avvocato tratta contemporaneamente le posizioni di più indagati/imputati (ad es. datore di lavoro, dirigente e preposto) aventi posizioni non contrastanti.

Gli importi sono comprensivi di rimborso spese generali (12,5%), Cassa Avvocati (4%) ed IVA (21%).

Il compenso è determinato dai soli diritti ed onorari; rimangono esclusi rimborsi per spese sostenute ed eventuali trasferte.

La tabella 14, invece, dettaglia i costi, suddivisi per gradi di giudizio, suddividendo i procedimenti in due categorie: casi standard e casi complessi con pluralità di soggetti difesi e particolare difficoltà delle tematiche trattate. È stata, inoltre effettuata una valutazione del costo delle singole consulenze tecniche.

II.2.4-I costi aziendali

Quando una impresa, indipendentemente dalla propria dimensione e dalla gravità dei fatti contestati, deve affrontare un procedimento ispettivo o giurisdizionale, deve inoltre sopportare una serie di costi organizzativi che mai nessuna contabilizza, ma che esistono.

Il (o i professionisti) per poter redigere istanze (ad esempio di dissequestro di cantieri) o per poter dare conto delle tesi poste alla base di difese o perizie devono poter accedere ad atti e documenti che sono presenti presso l'impresa: verranno richiesti incontri conoscitivi dei fatti, colloqui con le maestranze, tutte queste attività necessiteranno sia dell'imprenditore sia dell'attività di chi si occupa dell'amministrazione. Tutto il tempo che viene speso a tali fini è un costo che dovrebbe imputarsi all'evento.

**SPESE DERIVANTI DA SANZIONI COMMUNATE DALLE
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI
DELL'EMILIA ROMAGNA**

II.3.1-La vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A norma dell'art. 13 c.1 T.U. la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti Lavoro (SPSAL), operanti nel Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL hanno il compito istituzionale di tutelare la salute dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, perseguendo la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e lavoro correlate mediante attività di vigilanza, di informazione, formazione, assistenza e di promozione della salute. Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione vengono svolte su programmazione, mediante progetti o piani mirati, o su richiesta dell'utenza.

La pianificazione delle attività avviene nel quadro degli obiettivi e delle strategie di salute e sicurezza individuate a livello nazionale e a livello regionale. Nel primo caso il D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha definito i livelli essenziali di assistenza (LEA) da assicurare; inoltre il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" ha stabilito l'impegno per ogni Regione di controllare annualmente il 5% delle unità locali presenti sul proprio territorio (PAT – Posizioni Assicurative Territoriali). La regione Emilia-Romagna già dal 2009 ha deciso di incrementare quanto stabilito a livello nazionale e di raggiungere il controllo del 9% delle unità locali sul territorio regionale.

Dal 2009 la Regione Emilia-Romagna pubblica il report "Attività delle aziende USL in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori". Dalle annate di questa pubblicazione curata da NuovaQuasco –che costituiscono la nostra principale fonte di reperimento dei dati- è possibile estrarre dati quantitativi e qualitativi relativi all'attività di vigilanza ed alla conseguente attività sanzionatoria.

Il report ripartisce i dati per settori lavorativi (edilizia, agricoltura, altri settori) li analizza sia per singola AUSL sia per dato regionale complessivo. Le schede SIRAS che sono alla base del report vengono elaborate anche al fine della redazione di un report nazionale.

Gli interventi di controllo nei luoghi di lavoro possono essere così classificati:

- Interventi di iniziativa: si tratta degli interventi programmati dalla ASL, o indotti dalla programmazione regionale: alcuni vengono effettuati in maniera congiunta o coordinata con altri Enti (INPS, INAIL, ARPA, POLIZIA MUNICIPALE, ecc.).
- Interventi su delega dell'Autorità Giudiziaria: l'intervento comprenderà valutazioni documentali, tecniche (sopralluogo) e testimoniali. Ad esempio tale attività verrà richiesta quando un lavoratore presenta una malattia per infortunio superiore ai 40 giorni. In tale evenienza l'Inail invia l'informativa alla Procura che a sua volta delega lo Spsal affinché ricostruisca, in questo caso a distanza di tempo, la dinamica dell'incidente e trovi eventuali responsabilità.
- Inchieste su infortuni e malattie professionali: si tratta di una tipologia "trasversale" alle due precedenti.
- Interventi su richiesta: di norma le richieste pervengono da parte di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ma talvolta anche da parte di altri soggetti, ad esempio altre strutture organizzative dell'ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Polizia Locale, etc.
- Interventi su richiesta degli utilizzatori: concerne l'attività nel campo della verifica di attrezzature di lavoro e impianti soggetti a controlli periodici previsti da leggi e regolamenti speciali.

Il particolare interesse per la materia della salute e sicurezza nel settore edile (quello in cui si registra la maggior concentrazione di irregolarità) lo si riscontra anche nel fatto che ogni anno viene effettuata dalle singole AUSL-SPSAL una settimana di vigilanza intensiva nei cantieri edili: di tale attività viene dato conto attraverso comunicato stampa diramato dalla Regione Emilia-Romagna.

L'importo delle somme che l'AUSL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art.21, comma 2, primo periodo, del D.Lgs 19 dicembre 1994 n.758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

Le tabelle che seguono sono state tratte da: Regione Emilia-Romagna Comitato Regionale di coordinamento (D.P.C.M. 21 dicembre 2007), *Attività delle aziende USL in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*, Anni 2011, 2012 e 2013.

Tabella 15

Aziende ispezionate per vigilanza, distinte per comparto. Regione Emilia Romagna. Dati Spisal e Uoia. Quadriennio 2009-2012.

comparto	2009	2010	2011	2012
Agricoltura	437	694	717	862
altri comparti	5.613	5.960	6.314	6.484
Edilizia	12.316	14.314	13.601	13.589
totale comparti	18.366	20.968	20.632	20.935

Tabella 16

Attività di vigilanza per AUSL. Dati Spisal e Uoia. Anno 2012.

Ausl	aziende oggetto di ispezione ⁸	% sul totale regionale	Sopralluoghi effettuati	% sul totale regionale	Atti emessi	% sul totale regionale	Prescrizioni emesse	% sul totale regionale
PC	1.471	6,6	1.118	5,3	157	3,5	137	4,8
PR	2.574	11,6	2.514	12,0	395	6,9	252	8,8
RE	2.592	11,7	2.885	13,8	1.081	24,0	321	11,2
MO	3.330	15,0	3.023	14,5	582	12,9	484	17,1
BO	4.091	18,4	3.388	16,2	931	17,5	521	18,4
IMO	635	2,9	529	2,5	290	6,5	73	2,6
FE	1.456	6,6	1.523	7,3	382	8,5	220	7,8
RA	1.792	8,1	1.366	6,5	214	4,7	197	6,8
FO	795	3,6	824	3,9	200	4,3	164	5,8
CES	1.087	4,9	1.532	7,3	197	4,4	192	6,8
RN	2.362	10,6	2.196	10,5	323	6,9	279	9,9
RER	22.185	100,0	20.898	100,0	4.752	100,0	2.840	100,0

Tabella 17

Posizioni Assicurative Territoriali - fonte Inail 2011⁹ (PAT) e aziende ispezionate, rapporto tra aziende ispezionate e PAT per territorio. Dati Spisal e Uoia. Triennio 2010-2012.

	PC	PR	RE	MO	BO	IMO	FE	RA	FO	CES	RN	RER
Pat 2006	14.466	23.919	27.000	39.306	46.257	6.259	16.503	18.969	10.081	11.586	21.225	235.571
Aziende ispezionate 2010	1.460	2.285	2.960	3.396	4.014	544	1.642	1.591	983	1.042	2.589	22.506
Aziende ispezionate 2010 su PAT 2006*	10,1	9,6	11,0	8,6	8,7	8,7	9,9	8,4	9,8	9,0	12,2	9,6
Pat 2011	13.058	21.973	24.376	35.073	41.836	5.801	14.660	16.949	9.226	10.733	19.785	213.470
Aziende ispezionate 2011	1.493	2.541	2.505	3.393	4.282	556	1.584	1.602	847	1.053	2.513	22.369
Aziende ispezionate 2011 su PAT 2011	11,4	11,6	10,3	9,7	10,2	9,6	10,8	9,5	9,2	9,8	12,7	10,5
Pat 2012	13.006	21.776	24.104	34.479	41.339	5.723	14.433	16.789	9.042	10.671	19.624	210.986
Aziende ispezionate 2012	1.471	2.574	2.592	3.330	4.091	635	1.456	1.792	795	1.087	2.362	22.185
Aziende ispezionate 2012 su PAT 2012	11,3	11,8	10,8	9,7	9,9	11,1	10,1	10,7	8,8	10,2	12,0	10,5

⁸ Aziende con dipendenti e lavoratori autonomi oggetto di ispezione: numero di aziende a cui ha avuto accesso il Servizio indipendentemente dall'esito (verbale o meno) e dal motivo della visita (iniziativa, inchiesta infortunio e malattia professionale, espressione pareri). Si riferisce al numero di aziende controllate almeno una volta nel corso dell'anno; nel caso di più accessi nella stessa azienda, anche per procedimenti diversi, l'azienda va conteggiata una sola volta ad eccezione che nel settore dell'edilizia dove se la singola azienda viene incontrata più volte nel corso dell'anno in cantieri diversi, essa va conteggiata tante volte quante volte è stata incontrata. Le aziende sono state ispezionate da operatori del Servizio PSAL e UOIA nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012.

⁹ PAT (Posizione Assicurativa Territoriale)-codifica Inail che identifica l'azienda e le sue unità locali 2006 corrisponde alle PAT del 2006 per tutte le Az. Usl ad eccezione di Rimini (e conseguentemente del totale regionale -pari a 235.571- a seguito dell'annessione di nuovi Comuni avvenuta nel corso del 2010 in base alla L. 117/09 "Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione".

Tabella 18

Aziende oggetto di ispezione, aziende ispezionate per le quali sono stati emessi atti¹⁰ a seguito di violazioni riscontrate per territorio. Anno 2012

AUSL	az. e lavoratori autonomi isp.ti	<i>peso</i>	Tot. atti	<i>peso</i>	atti di prescrizione	violazioni oggetto di prescrizione	atti di disposizione	punti di disposizione	atti di sanzione amm.va	violazioni oggetto di sanzione amm.va	sequestri
PC	1.320	7,0	157	3,5	137	210	14	14	6	6	0
PR	2.091	11,0	308	6,9	250	306	39	62	16	16	3
RE	2.308	12,2	1.076	24	317	388	728	1559	25	26	6
MO	3.092	16,3	580	12,9	482	696	84	114	8	8	6
BO	3.440	18,2	784	17,5	521	672	226	226	26	26	11
IMO	446	2,4	290	6,5	73	101	216	777	0	0	1
FE	1.367	7,2	382	8,5	220	272	131	490	23	23	8
RA	1.412	7,5	209	4,7	192	285	1	1	10	10	6
FO	725	3,8	194	4,3	163	258	13	16	15	15	3
CES	1.064	5,6	197	4,4	192	325	0	0	2	2	3
RN	1.663	8,8	308	6,9	279	346	5	5	17	17	7
RER	18.928	100	4.485	100	2.826	3.859	1.457	3.264	148	149	54

Tabella 19

Attività relativa al solo settore edilizia e per territorio. Triennio 2010-2012

AUSL	Sopralluoghi			Aziende oggetto di ispezione			Atti			Atti di prescrizione			Sequestri		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
PC	358	326	457	672	666	773	127	116	87	127	116	87	0	0	0
PR	1.055	894	942	1.549	1.407	1.380	224	198	148	183	161	139	3	7	0
RE	1.513	1.373	1.182	1.729	1.457	1.493	335	585	525	227	213	169	0	1	4
MO	1.105	1.077	1.309	1.734	1.763	2.008	295	227	249	265	200	228	2	1	4
BO	2.154	2.056	1.696	2.524	2.586	2.360	823	735	539	632	535	376	12	20	6
IMO	189	222	224	176	172	218	196	203	159	119	101	47	1	4	0
FE	731	483	433	595	565	609	147	199	180	118	157	138	0	2	5
RA	498	525	547	837	862	926	105	109	117	97	103	109	4	1	1
FO	345	295	294	504	374	349	162	114	106	158	111	101	1	0	0
CES	1.099	1.029	1.054	783	849	778	183	174	119	182	173	117	0	1	1
RN	850	1.227	1.033	1.329	970	971	296	291	180	278	270	169	0	2	7
RER	9.897	9.507	9.171	12.432	11.671	11.865	2.893	2.951	2.409	2.386	2.140	1.680	23	39	28

¹⁰ **Aziende con dipendenti e lavoratori autonomi oggetto di ispezione:** per la definizione si rimanda alla precedente nota n.4 si precisa che in questa tabella le aziende sono state ispezionate da operatori del Servizio PSAL.

Aziende con dipendenti e lavoratori autonomi per i quali sono stati emessi atti: numero e percentuale di aziende ispezionate per le quali siano stati emessi atti (prescrizioni, disposizioni, sanzioni amministrative, sospensione dell'attività lavorativa, sequestro).

Totale atti: totale atti di prescrizione atti di disposizione,- atti di sanzione amministrativa.

Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere siano stati emanati atti a più persone e/o in tempi diversi sono tutti conteggiati. Non comprende le comunicazioni varie alla magistratura (es. rimozione delle condizioni di pericolo).

Atti di prescrizione: atti di prescrizione ai sensi del D. Lgs. 758/94. Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere siano stati emanati a più persone e/o in tempi diversi sono stati tutti conteggiati.

Violazioni oggetto di prescrizione: somma dei singoli articoli violati e oggetto di prescrizione (ai sensi del D.lgs 758/94).

Atti di disposizione: ai sensi del D.P.R. 520/55 e dell'art.302 bis del D.Lgs. 81/2008

Atti di sanzione amministrativa: atti di accertamento di illecito amministrativo ai sensi della L.689/81 e dell'art. 301 bis del D.Lgs. 81/2008.

Violazioni oggetto di sanzione amministrativa: somma delle violazioni oggetto di sanzione amministrativa ai sensi della L.689/81 e dell'art. 301 bis del D.Lgs. 81/2008.

Sequestri sequestri preventivi di aziende o cantieri, connessi a condizioni di pericolo grave e immediato o probatori, nell'ambito di inchieste infortuni, sospensioni

Sospensioni: ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 81/08

Tabella 20

Atti per territorio e per tipologia. Triennio 2010-2012

AUSL	Prescrizioni			Disposizioni			Sanzioni amministrative			Sequestri		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
PC	220	220	137	15	40	14	14	2	6	0	0	0
PR	271	281	250	90	64	39	30	28	16	8	12	3
RE	437	376	317	340	744	728	35	19	25	9	8	6
MO	503	468	482	104	108	84	26	11	8	5	6	6
BO	760	652	521	205	290	226	21	19	26	16	20	11
IMO	167	126	73	116	183	216	10	2	0	1	4	1
FE	169	251	220	150	172	131	17	50	23	0	11	8
RA	166	196	192	1	1	1	4	11	10	6	5	6
FO	230	166	163	4	17	13	3	7	15	2	0	3
CES	240	231	192	1	0	0	3	4	2	5	4	3
RN	372	384	279	3	23	5	31	27	17	1	5	7
RER	3.535	3.351	2.826	1.029	1.642	1.457	194	180	148	53	75	54

Tabella 21

Proventi per tipologia sanzioni, aziende ispezionate e numero violazioni: sanzione media e rapporto tra sanzioni ed aziende ispezionate. Confronto tra dati regionali periodo 2008-2012 e dati relativi alla settimana edilizia 2012.

Regione	Anno	Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94	Proventi per pagamento sanzioni amministrative	ispezionate SPSAL	n. violazioni	sanzione media	sanzioni/aziende ispezionate
Emilia-Romagna	2008	€ 5.908.145,77	€ 61.264,53	15.349	9.096	€ 656,27	€ 88,91
	2009	€ 7.018.529,58	€ 91.083,78	16.816	7.713	€ 921,77	€ 22,79
	2010	€ 5.199.722,24	€ 83.172,44	18.911	5.513	€ 958,26	€ 79,36
	2011	€ 5.216.076,41	€ 71.048,72	18.292	4.999	€ 1.057,64	€ 89,04
	2012	€ 4.128.095,81	€ 146.689,59	18.928	4.044	€ 1.057,07	€ 225,84
totale regionale		€ 27.470.569,81	€ 453.259,06	88.296	31.365	€ 890,29	€ 3125

La tabella 22 mostra gli articoli del T.U. violati nel triennio 2010-2012 evidenziando per l'anno 2012 i pesi di tali violazioni rispetto alla totalità delle stesse.

Tra le irregolarità più ricorrenti emerge l'assenza di apparecchiature in grado di evitare le cadute dall'alto (come paratie o cinture).

Tabella 22

Focus sul d. lgs. 81/08: violazioni oggetto di prescrizione e principali articoli violati in edilizia in Emilia- Romagna. Anno 2012. In grigio sono stati evidenziati gli articoli che negli anni precedenti o non erano stati violati, per la scarsa incidenza percentuale erano stati inseriti tra gli "altri articoli".

Titolo	art.	descrizione	2010	2011	2012	peso 2012	cumulata
IV	92	Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	267	277	184	8,4	
IV	122	Ponteggi ed opere provvisoria	297	291	182	8,3	16,7
III	71	Obblighi del datore di lavoro	238	183	147	6,7	
IV	115	Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	-	-	139	6,3	
IV	97	Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	228	185	136	6,2	35,9
IV	96	Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	171	146	126	5,7	
IV	146	Difesa delle aperture	205	163	125	5,7	47,4
IV	90	Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	109	120	80	3,6	
IV	136	Montaggio e smontaggio	177	96	74	3,4	
IV	112	Idoneità delle opere provvisoria	115	96	65	3	
IV	111	Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	72	69	62	2,8	
IV	109	Recinzione del cantiere	52	43	55	2,5	
I	18	Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	70	75	52	2,4	
IV	126	Parapetti	83	74	51	2,3	
I	21	Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art.230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi	67	38	50	2,3	
III	80	Obblighi del datore di lavoro	62	70	41	1,9	
IV	125	Disposizione dei montanti	-	69	41	1,9	
IV	134	Documentazione	39	42	39	1,8	
IV	100	Piano di sicurezza e dui coordinamento	33	51	36	1,6	
IX	251	Misure di prevenzione e protezione	14	22	35	1,6	
IX	256	Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto	28	23	34	1,6	
IV	113	Scale	66	48	31	1,4	
IV	138	Norme particolari	84	53	29	1,3	
IV	108	Viabilità nei cantieri	61	37	29	1,3	
IV	140	Ponti su ruote a torre	-	-	25	1,1	
IX	252	Misure igieniche	-	-	25	1,1	
I	37	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	25	34	23	1	
IV	133	Progetto	25	44	21	1	88,3
IV	147	Scale in muratura	46	41	19	0,9	
IV	91	Obblighi del coordinatore per la progettazione	38	28	19	0,9	
I	19	Obblighi del preposto	21	24	17	0,8	
I	20	Obblighi dei lavoratori	16	18	15	0,7	
I	26	Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	-	12	13	0,6	
IV	118	Splateamento e sbancamento	17	18	12	0,5	
IV	148	Lavori speciali	23	25	11	0,5	
II	64	Obblighi del datore di lavoro	-	21	10	0,5	
III	77	Obblighi del datore di lavoro	18	11	10	0,5	
IV	93	Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	21	24	8	0,4	
III	70	Requisiti di sicurezza	-	-	8	0,4	
IV	139	Ponti su cavalletti	-	-	8	0,4	
IV	151	Ordine delle demolizioni	-	-	8	0,4	
I	34	Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	-	-	7	0,3	
IV	119	Pozzi, scavi e cunicoli	-	-	6	0,3	96,1
IV	128	Sottoponti	22	8	-	-	
I	17	Obblighi del datore di lavoro non delegabili	-	9	-	-	
IV	115	Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	131	135	-	-	
IX	252	Misure igieniche	-	11	-	-	
I	36	Informazione ai lavoratori	-	9	-	-	
altri articoli			293	146	85	3,9	
totale			3.234	2.889	2.193	100,00%	100,00

Tabella 23

Proventi da attività SPSAL in Emilia-Romagna per tipologia di sanzione e per settore. Triennio 2010-2012.

Tutti i settori					Edilizia						
violazioni ex 758/94		violazioni amministrative			violazioni ex 758/94		violazioni amministrative		attività di vigilanza		
anno	n.	Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94	n.	Proventi per pagamento sanzioni amministrative	in edilizia	peso dell'edilizia	in edilizia	peso dell'edilizia	n. cantieri ispezionati	n. cantieri sanzionati	% sanzionati su ispezionati
2010	5303	€ 5.199.722,00	210	€ 83.172,00	3246	61,2%	70	33,3%	6391	2067	32,3%
2011	4818	€ 5.216.076,00	181	€ 71.049,00	2893	60,0%	54	29,8%	6278	1997	31,8%
2012	3861	€ 4.128.096,00	149	€ 146.690,00	2198	56,9%	51	34,2%	6486	1731	26,7%
Triennio	13982	€ 14.543.894,00	540	€ 300.911,00	8337	59,6%	175	32,4%	19155	5795	30,3%

Totale generale proventi	€ 14.844.805,00
Edilizia proventi medi presunti	
per singola violazione contestata	€ 1.057,46
per cantiere sanzionato	€ 1.553,25

Tabella 24

Approfondimento attività sanzionatoria SPSAL in Emilia-Romagna. Triennio 2010-2012.

Fenomeno e valori statistici di riferimento	
Fenomeno indagato:	Proventi totali da sanzioni in cantiere triennio 2010-2012
Unità di misura	Euro
Numero casi	19.155 cantieri ispezionati 5.795 cantieri sanzionati 8.512 articoli di legge violati
Campo di variazione provento medio presunto per singola violazione contestata	min Euro 968,01 max Euro 1.145,00 Δ €177,05
Mediana	Euro 1.091,24
Media aritmetica	Euro 1.068,11
Campo di variazione provento medio presunto per singolo cantiere sanzionato.	max Euro 1.487,72 min Euro 1.610,36 Δ €122,64
Mediana	Euro 1.550,34
Media aritmetica	Euro 1.552,94

Tabella 25 .

Approfondimento statistico attività sanzionatoria SPSAL. Settimana vigilanza intensiva nei cantieri. Anno 2012.

Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94	€ 267.650,00
Proventi per pagamento sanzioni amministrative	€ 2.500,00
Totale proventi da sanzioni	€ 270.150,00
Cantieri ispezionati	502
Cantieri sanzionati	133
Aziende ispezionate	992
n. violazioni ex 758/94	268
n. violazioni amministrative	8
Totale violazioni	276
sanzione media per violazione ex 758/94	€ 998,69
sanzione media per violazione amministrativa	€ 312,50
sanzione media	€ 978,80
sanzioni ex 758/94 /aziende ispezionate	-
sanzioni amministrative /aziende ispezionate	-
sanzioni/aziende ispezionate	€ 272,33

Tabella 26

Settimana di vigilanza intensiva in edilizia. Sanzioni per cantiere approfondimento statistico. Regione Emilia-Romagna. Anno 2012.

Sanzioni per cantiere			
Unità di misura			Euro
Numero casi	<i>Cantieri ispezionati</i>		502
	<i>cantieri sanzionati</i>		133
	<i>n. art. violati</i>		276
Campo di variazione	<i>sanzione minima</i>		€ 150,00
	<i>sanzione massima</i>		€ 10.700,00
Moda	<i>sanzione più ricorrente</i>		€ 500,00
	<i>n.casi</i>		33
Mediana			€ 1.600,00
Quartili	<i>inferiore (0,25)</i>		€ 150,00
	<i>superiore (0,75)</i>		€ 3.100,00
Media			€ 2.031,20
Deviazione standard			1850,32
Varianza			3423697,027
I percentile			€ 150,00
LXXXXV percentile			€ 5.690,00
decile	1		€ 500,00
decile	2		€ 500,00
decile	3		€ 800,00
decile	4		€ 1.200,00
decile	5		€ 1.600,00
decile	6		€ 1.600,00
decile	7		€ 2.600,00
decile	8		€ 3.200,00
decile	9		€ 4.720,00

Tabella 27

Settimana di vigilanza intensiva in edilizia. Regione Emilia-Romagna. Anno 2012.

Fenomeno e valori statistici di riferimento	
Fenomeno indagato:	Sanzioni per cantiere
Unità di misura:	Euro
Numero casi	502 cantieri ispezionati 133 cantieri sanzionati 276 articoli di legge violati
Campo di variazione	max Euro 10.700,00 min Euro 150,00 Δ €10.550,00
Moda	Euro 500,00 33 casi
Mediana	Euro 1.600,00
Media aritmetica	Euro 2.031,20
Quartile inferiore	Euro 500,00
Quartile superiore	Euro 3.100,00

II.3.2-L'attività di vigilanza effettuata dalle Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche (UOIA)

Al fine di raggiungere gli obiettivi, dal 2009, sono state progressivamente coinvolte nelle attività di vigilanza (prevalentemente nel settore edile) le Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche (UOIA), operanti principalmente nello svolgimento di verifiche, controlli e omologazioni previsti dalla normativa su impianti ed apparecchiature.

Le UOIA effettuano Attività di verifica periodica e/o straordinaria di attrezzature di lavoro e di impianti. A seguito dell'entrata in vigore, in data 23/5/2012, del DM 11 aprile 2011, sono state modificate le modalità per l'effettuazione dei controlli periodici delle attrezzature di lavoro contenute nell'allegato VII del Decreto Legislativo 81/2008.

Questa norma sancisce che la prima delle verifiche periodiche deve essere eseguita dall'INAIL, mentre le verifiche periodiche successive sono svolte dalle AUSL tramite le Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche, identificate dal Legislatore quale "Soggetto titolare della funzione". Nel caso in cui le UOIA non avessero risorse sufficienti per l'esecuzione di tali verifiche, possono demandare tale attività ad aziende esterne, denominate "Soggetti Abilitati".

Altre tipologie di controlli, invece, quali: "omologazioni degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione", "Verifiche di impianti a pressione di gas o vapore a uso non produttivo" e "Verifiche di impianti di riscaldamento a uso non produttivo", sono rimaste di esclusiva pertinenza delle UOIA.

Tra gli altri compiti ed attività vi sono attività di vigilanza sugli impianti elettrici nei cantieri edili (sia programmata che su richiesta) ed attività di vigilanza in altri comparti.

Tabella 28

Attività UOIA: introiti provenienti da sanzioni comminate, per singola AUSL e totale regionale. Anno 2012.

	Pc	Pr	Re	Mo	Bo	Fe	Ra	Fo	Rn	TOTALE
Proventi da sanzioni	0,00	€ 8.500,00	€ 1.015,00	€ 8.900,00	€ 25.207,00	0,00	€ 5.800,00	€ 4.000,00	€ 9.939,00	€ 63.361,00

Tabella 29

Attività UOIA: introiti provenienti da sanzioni comminate e numero atti per comparto. Anno 2012.

Tipologia atti	Comparto	n. atti	Proventi
Sanzioni amministrative e Sanzioni ex 758/94	agricoltura	0	€ 63.361,00
	edilizia	185	
	altri comparti	82	

**SPESE DA CASSE EDILI
e
ASSICURAZIONI PRIVATE**

II.4.1-L'istituzione "cassa edile"

Gli Enti Cassa Edile (Cassa Mutua Edile, EDILCASSA o altre denominazioni simili) sono strumenti contrattuali paritetici specifici del settore dell'edilizia istituiti in conseguenza della peculiarità dei rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori, caratterizzati da temporaneità dei cantieri e forte mobilità interaziendale. Tali enti sono costituiti in ciascuna provincia sulla base dei contenuti dei quattro CCNL settore edile e gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali datoriali e sindacali sottoscrittrici dei contratti effettivamente applicati sullo specifico territorio.

L'iscrizione alla cassa comporta automaticamente l'iscrizione anche agli Enti scuola ed ai comitati paritetici per la prevenzione, i quali svolgono attività nel campo della formazione professionale e della sicurezza in edilizia.

Il datore di lavoro dopo aver iscritto i propri dipendenti aventi la qualifica di operai alla Cassa edile nella cui circoscrizione territoriale in cui è collocato il cantiere nel quale prestano la loro attività gli operai stessi, provvede a calcolare e versare mensilmente la contribuzione (sia a suo carico sia a carico dei lavoratori) che ne garantisce il funzionamento e l'erogazione delle prestazioni. Il datore di lavoro accantona mensilmente una determinata somma presso le Casse Edili, le quali in un secondo momento, sulla base di accordi locali che possono prevedere modalità diverse di erogazione, liquidano agli operai i compensi in questione.

In particolare, la contribuzione dovuta alle casse è costituita da:

- accantonamenti per gratifica natalizia e ferie, previsti dal C.C.N.L. ed uniformi a livello nazionale;
- contributi previsti a livello territoriale (cosiddetto "contributo conglobato" di entità variabile e per prestazioni differenziate localmente).

Le prestazioni più comunemente previste riguardano, oltre all'anzianità professionale edile (APE), le forme di assistenza sanitaria integrativa, la copertura assicurativa contro gli infortuni extra-professionali, la formazione professionale, e altre assistenze quali le cure termali, la fornitura di abbigliamento da lavoro, la gestione delle case alloggio per i lavoratori, l'erogazione di assegni funerari ai familiari dei lavoratori deceduti, l'erogazione di borse di studio, ecc..

Le Casse Edili erogano inoltre ai lavoratori una integrazione delle indennità corrisposte da INAIL in caso di infortunio sul lavoro, coprendo costi altrimenti dovuti dalle imprese.

Al fine di approfondire questi aspetti, il presente studio si è avvalso di dati forniti dalle quattro casse edili operanti in provincia di Reggio Emilia e Modena. Nello specifico sono stati presi in considerazione 1.079 eventi -infortunio avvenuti a Reggio Emilia e 2.968 avvenuti a Modena.

Tabella 30

Riepilogo dei dati infortunistici forniti dalle casse edili di Reggio Emilia.

Dati Casse Edili di Reggio Emilia	totale
CEMA totale lavoratori	11.416,0
CEMA Ore lav	11.705.888,3
CEMA Massa salari	€ 146.822.045,97
RE totale lavoratori	12.537,0
RE Ore lavorate	10.196.770,4
RE Massa salari	€ 112.539.895,57
Totale lavoratori	23.953,0
Totale ore lavorate	21.902.658,7
Totale massa salari	€ 259.361.941,54
CEMA n. infortuni	608
CEMA pagato per infortuni	€ 1.317.695,25
CEMA costo medio infortunio	€ 2.167,26
RE n. infortuni	471,00
RE pagato per infortuni	€ 1.273.262,59
RE costo medio infortunio	€ 2.703,32
CEMA+RE n. infortuni	1.079,00
CEMA+RE costo infortuni	€ 2.590.957,84
<i>di cui quota inail 87%</i>	<i>€ 2.254.133,32</i>
<i>di cui quota cassa 13%</i>	<i>€ 336.824,52</i>
CEMA+RE costo medio infortunio	€ 2.401,26
<i>di cui quota inail 87%</i>	<i>€ 2.089,09</i>
<i>di cui quota cassa 13%</i>	<i>€ 312,16</i>

Tabella 31

Comparazione dei dati provenienti dalla Cassa Edile di Modena e dalle Casse Edili della provincia di Reggio Emilia.

Fenomeno e valori statistici di riferimento		MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Valore medio	Decili e percentili	MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Media infortuni
Fenomeno indagato:		Giorni di assenza per infortunio			I percentile	1,00	1,00	1,00
<i>Unità di misura</i>		<i>Giorni</i>			V percentile	2,00	2,00	2,00
Numero casi		95.468,00	31.249,00	63.358,50	I decile	2,00	3,00	2,50
Campo di variazione	min	1	1	1	II decile	5,00	4,60	4,80
	max	1131	561	846	III decile	7,00	7,00	7,00
Moda		2,00	2,00	2,00	IV decile	10,00	10,00	10,00
Mediana		13,00	13,00	13,00	V decile	13,00	13,00	13,00
Quartile inferiore		6,00	6,00	6,00	VI decile	18,00	18,00	18,00
Quartile superiore		31,00	29,00	30,00	VII decile	25,00	24,00	24,50
Media aritmetica		32,18	28,96	30,57	VIII decile	40,00	40,40	40,20
Varianza		3.633,27	2.086,35	2.859,81	IX decile	77,00	81,20	79,10
					LXXXV percentile	132,00	105,10	118,55
					LXXXIX percentile	280,16	223,30	251,73
					<i>totale infortuni</i>	2.968,00	1.079,00	2.023,50

Fenomeno e valori statistici di riferimento		MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Valore medio	Decili e percentili	MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Media infortuni
Fenomeno indagato:		Giorni di infortunio per impresa			I percentile	1,00	1,00	1,00
<i>Unità di misura</i>		<i>Giorni</i>			V percentile	3,00	3,00	3,00
Numero giorni		95.468,00	31.249,00	63.358,50	I decile	5,00	4,00	4,50
Campo di variazione	min	1	1	1	II decile	9,00	7,00	8,00
	max	4376	1553	846	III decile	14,00	12,00	13,00
Moda		7,00	6,00	6,50	IV decile	20,00	20,00	20,00
Mediana		29,00	27,00	28,00	V decile	29,00	27,00	28,00
Quartile inferiore		11,00	9,50	10,25	VI decile	44,00	44,00	44,00
Quartile superiore		83,75	91,50	87,63	VII decile	68,00	71,30	69,65
Media aritmetica		103,09	76,03	89,56	VIII decile	114,00	106,60	110,30
Varianza		68.015,05	23.413,05	45.714,05	IX decile	234,00	149,90	191,95
					LXXXV percentile	411,50	292,55	352,03
					LXXXIX percentile	1.228,00	814,04	1.021,02
					<i>totale imprese con lavoratori infortunati</i>	926,00	411,00	668,50

Fenomeno e valori statistici di riferimento		MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Valore medio	Decili e percentili	MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Media infortuni
Fenomeno indagato:		Giorni di infortunio per singolo lavoratore			I percentile	1,00	1,00	1,00
Unità di misura		Giorni			V percentile	2,00	2,00	2,00
Numero giorni		95.468,00	31.249,00	63.358,50	I decile	3,00	4,00	3,50
Campo di variazione		min		1	II decile	6,00	6,00	6,00
		max		1255	III decile	9,00	9,00	9,00
Moda		2,00	4,00	3,00	IV decile	12,00	12,00	12,00
Mediana		17,00	16,00	16,50	V decile	17,00	16,00	16,50
Quartile inferiore		7,00	7,00	7,00	VI decile	23,00	21,00	22,00
Quartile superiore		42,00	40,00	41,00	VII decile	33,00	30,00	31,50
Media aritmetica		42,44	35,30	38,87	VIII decile	51,40	53,20	52,30
Varianza		7.067,50	3.144,54	5.106,02	IX decile	99,00	95,00	97,00
					LXXXXV percentile	166,60	116,80	141,70
					LXXXXIX percentile	423,64	250,32	336,98
					<i>totale lavoratori infortunati</i>	2.249,00	885,00	1.567,00

Fenomeno e valori statistici di riferimento		MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Valore medio	Decili e percentili	MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Media infortuni
Fenomeno indagato:		Eventi-Infortunio per singola impresa			I percentile	1,00	1,00	1,00
Unità di misura		numero eventi-infortunio			V percentile	1,00	3,00	2,00
Numero eventi-infortunio		2.968,00	1.079,00	2.023,50	I decile	1,00	4,00	2,50
Campo di variazione		min		1	II decile	1,00	7,00	4,00
		max		128	74	846	III decile	1,00
Moda		1,00	1,00	1,00	IV decile	1,00	20,00	10,50
Mediana		1,00	1,00	1,00	V decile	1,00	27,00	14,00
Quartile inferiore		1,00	1,00	1,00	VI decile	2,00	44,00	23,00
Quartile superiore		3,00	3,00	3,00	VII decile	2,00	71,00	36,50
Media aritmetica		3,20	2,62	2,91	VIII decile	3,00	105,00	54,00
Varianza		51,82	24,18	38,00	IX decile	6,00	149,00	77,50
					LXXXXV percentile	10,00	291,50	150,75
					LXXXXIX percentile	28,50	813,60	421,05
					<i>totale imprese con lavoratori infortunati</i>	926,00	411,00	668,50

Fenomeno e valori statistici di riferimento		MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Valore medio	Decili e percentili	MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Media infortuni
Fenomeno indagato:		Eventi-Infortunio per singolo lavoratore			I percentile	1,00	1,00	1,00
Unità di misura		numero eventi-infortunio			V percentile	1,00	1,00	1,00
Numero eventi-infortunio		2.968,00	1.079,00	2.023,50	I decile	1,00	1,00	1,00
Campo di variazione		1	1	1	II decile	1,00	1,00	1,00
min		7	6	846	III decile	1,00	1,00	1,00
max					IV decile	1,00	1,00	1,00
Moda		1,00	1,00	1,00	V decile	1,00	1,00	1,00
Mediana		1,00	1,00	1,00	VI decile	1,00	1,00	1,00
Quartile inferiore		1,00	1,00	1,00	VII decile	2,00	1,00	1,50
Quartile superiore		1,00	1,00	1,00	VIII decile	2,00	2,00	2,00
Media aritmetica		1,31	1,21	1,26	IX decile	3,00	2,00	2,50
Varianza		0,48	0,29	0,39	LXXXXV percentile	4,00	3,00	3,50
					LXXXXIX percentile			
					totale lavoratori infortunati	2.249,00	885,00	1.567,00

Fenomeno e valori statistici di riferimento		MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Valore medio	Decili e percentili	MODENA	REGGIO EMILIA (RE+CEMA)	Media infortuni
Fenomeno indagato:		Costo singolo evento-infortunio			I percentile	€ 62,55	€ 72,89	€ 67,72
Unità di misura		EURO			V percentile	€ 83,73	€ 146,73	€ 115,23
Costo totale		€ 4.434.349,22	€ 2.590.957,84	€ 3.512.653,53	I decile	€ 140,67	€ 204,78	€ 172,73
Campo di variazione		€ 2,00	€ 54,09	€ 28,05	II decile	€ 231,02	€ 344,97	€ 288,00
min		€ 47.272,31	€ 50.863,09	€ 846,00	III decile	€ 342,67	€ 520,59	€ 431,63
max					IV decile	€ 469,79	€ 756,68	€ 613,24
Moda		€ 164,00	€ 72,89	€ 118,44	V decile	€ 634,00	€ 1.024,21	€ 829,11
Mediana		€ 634,00	€ 1.024,21	€ 829,11	VI decile	€ 864,46	€ 1.351,01	€ 1.107,74
Quartile inferiore		€ 288,79	€ 437,34	€ 363,06	VII decile	€ 1.232,85	€ 1.949,60	€ 1.591,22
Quartile superiore		€ 1.538,56	€ 2.375,08	€ 1.956,82	VIII decile	€ 1.902,52	€ 3.167,41	€ 2.534,96
Media aritmetica		€ 1.563,04	€ 2.401,26	€ 1.982,15	IX decile	€ 3.750,26	€ 6.826,30	€ 5.288,28
					LXXXXV percentile	€ 6.173,69	€ 8.962,04	€ 7.567,87
					LXXXXIX percentile	€ 14.671,91	€ 18.840,19	€ 16.756,05
Varianza		€ 8.431.149,87	€ 15.860.108,19	€ 12.145.629,03	totale eventi-infortunio indennizzati	2.837,00	1.079,00	1.958,00

II.4.2-Le assicurazioni private

Le polizze assicurative che vengono stipulate nel settore edile per garantirsi dai rischi conseguenti ad infortuni, sono di tre tipi:

- RCT.
- RCO.
- Infortuni

Di seguito vengono analizzate indicando quelle che sono le garanzie generalmente prestate dalle compagnie assicurative.

Le polizze R.C.T.: responsabilità civile verso terzi. Le garanzie/coperture.

Tutelano il patrimonio dell'assicurato da danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività svolte.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. E' frequente che la responsabilità civile verso terzi sia integrata sul fronte ambientale e dell'inquinamento in particolare (R.C.I).

Le polizze R.C.O.: responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. Le garanzie/coperture.

Riguardano i danni subiti dal lavoratore all'interno o all'esterno dell'azienda, purché accadano in circostanze riconducibili all'azienda stessa. Tengono indenne l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, dall'INAIL o da qualunque altro Ente previdenziale.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge

La Società assicuratrice si impegna a tacitare la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

La garanzia comprende

-i danni derivanti da interruzioni o sospensioni -totali o parziali-, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

-i danni derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:

a) "Datore di lavoro" e/o "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

b) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa a surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività per un danno risarcibile ai sensi di polizza ed imputabile a detti terzi, escluso il caso di dolo.

L'assicurazione viene estesa anche al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale nel caso di intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato e nel caso di intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/assicurato.

Le polizze infortuni. Le coperture.

Le garanzie variano in base all'attività svolta dall'Assicurato e dall'età e sono riconducibili a tre tipologie di garanzia Invalidità Permanente correlata al grado di invalidità (con valutazione del grado di invalidità effettuata con riferimento alle percentuali stabilite nell'Allegato n.1 al D.P.R. del 30/06/1965 n.1124-cosiddetta Tabella INAIL), per esempio superiore al 4%.

Inabilità Temporanea: la Società liquida la diaria pattuita contrattualmente, in genere a partire dal 5° giorno di inabilità (5° giorno incluso) e per tutto il tempo durante il quale l'Assicurato non ha potuto svolgere la sua attività professionale, fino ad un numero massimo di giorni contrattualmente determinato. L'inabilità deve risultare da certificazione medica attestante la lesione e la relativa prognosi.

Assistenza: Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio, sia impossibilitato a svolgere le normali occupazioni familiari a seguito di ricovero ospedaliero o di immobilizzazione con mezzi di contenzione, la società assicuratrice copre (entro i limiti indicati nella polizza assicuratrice) le spese per una collaboratrice familiare.

La garanzia può inoltre prevedere che, qualora a causa di infortunio che riduca oggettivamente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, l'assicurato infortunato impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio che non abbia familiari maggiorenni e che necessiti di medicinali riceva a spese della compagnia assicuratrice la consegna di esiti di analisi e di medicinali a domicilio.

Altre prestazioni previste sono:

L'invio di un medico al domicilio

L'invio di ambulanza

L'invio di ortopedico

Infermiere al domicilio

L'invio di un fisioterapista

Ricovero in istituto di cura: la Società assicura il pagamento della Diaria indicata nel modulo di polizza per ogni pernottamento in istituto di cura reso necessario da infortunio, a partire dal primo pernottamento e per un massimo di 365 pernottamenti per sinistro.

Non sono assicurabili –generalmente- le persone:

- Che al momento della stipula della polizza abbiano compiuto il 75° anno di età;
- Affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate;
- Che svolgano attività particolarmente pericolose quali: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense, collaudatore o pilota di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in miniera o pozzi, attività sportiva a titolo professionale, attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti e personale di volo, piloti di deltaplano, paracadutisti, Forze Armate e coloro che non svolgono attività amministrativa nelle Forze dell'Ordine.

L'assicurazione non è operante per gli infortuni derivanti:

- Da stato di ubriachezza alla guida di veicoli, da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico;
- Da terremoti e alluvioni.

II.4.2.1-L'oggetto di studio/ricerca.

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha studiato l'andamento della sinistrosità di un campione di imprese che operano nel ramo infortuni analizzando il portafoglio polizze individuali ed i relativi sinistri.

Lo studio, pubblicato nel settembre 2013¹¹, basato su dati relativi al biennio 2009-2010, riguarda anche la copertura "infortuni professionali ed extra-professionali" della quale analizza la frequenza dei sinistri, il loro costo medio ed il grado medio di danno.

Le garanzie prese in considerazione sono state le seguenti:

- morte
- invalidità permanente ("I.P.")
- inabilità temporanea ("I.T.")
- rimborso spese di cura ("R.S.C").

Una ulteriore fonte di dati in materia di assicurazioni private è stata la compagnia UNIPOL Assicurazioni di Bologna che ha fornito i dati economici sintetizzati nella tabella n.33.

In tale tabella vengono messi a confronto l'effettivamente pagato dall'assicurato per le singole garanzie e quanto mediamente erogato dalla compagnia, per singola voce di garanzia, in caso di infortunio.

¹¹ Pubblicazione: ANIA, *Statistica associativa ramo infortuni anni 2009 e 2010*, edizione settembre 2013

Tabella 32

Polizze infortuni professionali ed extraprofessionali comparazione dei dati relativi alle garanzie prestate. Biennio 2009-2010.

anno	garanzia per infortuni professionali ed extraprofessionali											
	Morte			I.P.			I.T.			Rimborso spese cura		
	Rischi anno	Frequenza sinistri	Costo medio sinistro	Rischi anno	Frequenza sinistri	Costo medio sinistro	Rischi anno	Frequenza sinistri	Costo medio sinistro	Rischi anno	Frequenza sinistri	Costo medio sinistro
2010	1.510.141	0,017	€ 111.314,80	1.832.004	2,21	€ 7.195,10	486.257	6,29	€ 1.207,60	1.085.387	2,07	€ 1.115,90
2009	1.525.488	0,016	€ 100.525,80	1.846.440	2,48	€ 7.147,70	495.554	6,75	€ 1.228,90	1.043.418	2,39	€ 1.054,60
2008	1.112.659	0,015	€ 77.451,00	1.339.972	2,92	€ 5.496,70	398.816	8,33	€ 1.202,50	712.306	2,19	€ 953,90
2007	1.112.572	0,014	€ 71.111,10	1.329.227	2,96	€ 4.992,30	406.582	9,15	€ 1.124,90	584.504	2,81	€ 774,20
2006	1.326.299	0,031	€ 77.606,20	1.593.264	2,76	€ 5.101,60	383.727	10,43	€ 1.040,70	651.786	1,91	€ 829,30
2005	1.318.100	0,028	€ 71.588,60	1.802.925	2,92	€ 4.534,80	452.200	11,29	€ 1.114,60	709.260	2,35	€ 803,20
2004	1.254.915	0,023	€ 71.510,80	1.721.128	2,69	€ 4.327,60	480.002	11,42	€ 1.100,80	617.802	2,22	€ 734,60
2003	949.441	0,039	€ 77.802,20	1.180.250	2,79	€ 4.838,50	358.744	12,91	€ 1.022,40	438.303	2,58	€ 643,80
2002	1.031.858	0,040	€ 71.574,70	1.234.982	2,80	€ 4.411,80	390.175	13,27	€ 856,50	397.886	2,81	€ 594,00
2001	1.311.498	0,043	€ 77.725,10	1.453.243	2,67	€ 4.670,40	489.766	13,99	€ 800,60	469.715	3,19	€ 624,70
2000	1.247.899	0,047	€ 73.690,80	1.375.779	2,86	€ 4.373,20	483.724	15,21	€ 771,40	426.194	3,43	€ 626,90
media	1.245.534	0,028	€ 81.410,40	1.519.020	2,73	€ 5.272,30	438.686	10,79	€ 1.042,60	648.778	2,44	€ 852,90

fonte ANIA – Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati

Tabella 33

Polizze infortuni per profili specifici dell'edilizia: garanzie e relativo premio medio. Dati UNIPOL. Anni 2011 e 2012.

UNIPOL Polizza Rischio Infortuni	
Garanzia	premio medio
IND.IMMOB	€ 70,80
IND.RICOV	€ 62,16
IP	€ 245,25
IT	€ 304,44
RIMB.SP.M	€ 59,27
MORTE	€ 82,67
€ 824,60	